




COMITATO  
OLIMPICO  
NAZIONALE  
SAMMARINESE



WORLD  
ANTI-DOPING  
AGENCY

# REGOLAMENTO ANTIDOPING del COMITATO PERMANENTE ANTIDOPING

## 2015

### Versione 3.0

**(Basato sulla versione aggiornata al 2015 del *Codice* della WADA  
AGENZIA MONDIALE ANTI DOPING)**

Febbraio 2014 - Testo finale approvato dal C.P.A.  
il 3 dicembre 2014

## INDICE DEI CONTENUTI

### INTRODUZIONE - PRAFAZIONE

PRAFAZIONE	3
FONDAMENTI LOGICI DEL CODICE E DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING	3
PROGRAMMA ANTIDOPING NAZIONALE	4
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING	4
<b>ART. 1</b> APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING	5
<b>ART. 2</b> DEFINIZIONE DI DOPING - VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO	6
<b>ART. 3</b> PROVE DI DOPING	9
<b>ART. 4</b> LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI	10
<b>ART. 5</b> ESECUZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI DI LABORATORIO	13
<b>ART. 6</b> ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI	17
<b>ART. 7</b> GESTIONE DEI RISULTATI	18
<b>ART. 8</b> DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO	23
<b>ART. 9</b> INVALIDAZIONE AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI	24
<b>ART. 10</b> SANZIONI INDIVIDUALI	25
<b>ART. 11</b> SANZIONI PER LE SQUADRE	32
<b>ART. 12</b> SANZIONI E SPESE A CARICO DEGLI ENTI SPORTIVI	32
<b>ART. 13</b> RICORSI IN APPELLO	33
<b>ART. 14</b> RISERVATEZZA E ATTIVITA' DI RELAZIONE	35
<b>ART. 15</b> APPLICAZIONE E RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI	38
<b>ART. 16</b> ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DEL CPA E OBBLIGHI DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI	38
<b>ART. 17</b> LIMITAZIONI	39
<b>ART. 18</b> RELAZIONI DEL CPA ALLA WADA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE	39
<b>ART. 19</b> EDUCAZIONE	39
<b>ART. 20</b> EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	39
<b>ART. 21</b> INTERPRETAZIONE DEL CODICE	40
<b>ART. 22</b> ULTERIORI DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI ATLETI E DI ALTRI SOGGETTI	41
<b>APPENDICE 1</b> DEFINIZIONI	42
<b>APPENDICE 2</b> ESEMPI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 10	49

# REGOLAMENTO ANTIDOPING DEL CPA

## PREFAZIONE

Il 22 settembre 2003 il presente Regolamento Antidoping viene adottato e applicato in conformità con le responsabilità del Comitato Permanente Antidoping (CPA) ai sensi del **Codice** e rappresentano un supporto all'impegno continuo del CPA nel reprimere il doping nella Repubblica di San Marino.

Il Regolamento Antidoping stabilisce le condizioni in base alle quali si pratica un determinato sport. Esso è volto a far applicare i principi antidoping in modo globale e armonizzato, pertanto è diverso per natura dalle leggi civili e penali e non inteso a essere subordinato o limitato da requisiti nazionali e standard legali applicabili, invece, a procedimenti civili e penali. Al momento di esaminare gli accadimenti e la legge applicabile ad un determinato caso, tutti i tribunali, gli organi arbitrali e gli altri organi giudicanti devono essere coscienti e rispettare la diversa natura del Regolamento Antidoping che implementa il **Codice** e il fatto che tali norme rappresentano l'accordo di moltissimi **Soggetti** distribuiti in tutto il mondo interessati a ciò che è necessario per salvaguardare e garantire uno sport equo.

## FONDAMENTI LOGICI DEL **CODICE** E DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DEL CPA

I programmi antidoping sono volti a preservare ciò che intrinsecamente ha valore nello sport. Questo valore intrinseco è spesso definito "spirito sportivo"; è l'essenza dell'Olimpismo; è la ricerca dell'umana eccellenza attraverso la dedizione al perfezionamento dei talenti naturali di ciascuno. È il modo in cui si compete in maniera corretta. Lo spirito dello sport è la celebrazione dello spirito umano, del corpo e della mente e si riflette nei valori che troviamo nello sport e attraverso di esso:

- Etica, fair play e onestà
- Salute
- Eccellenza nella prestazione
- Carattere ed educazione
- Divertimento e gioia
- Lavoro di gruppo
- Impegno e dedizione
- Rispetto di norme e leggi
- Rispetto per sé stessi e gli altri **Partecipanti**
- Coraggio
- Unione e solidarietà

Il doping è dunque fondamentalmente contrario allo spirito sportivo.

Tutti i termini in **grassetto-corsivo e parentesi [ ]** indicati nel presente Regolamento sono definiti nel **Codice** della WADA.

## IL PROGRAMMA NAZIONALE ANTIDOPING

Il Comitato Permanente Antidoping (CPA) è istituito per Legge, dal Consiglio Grande e Generale<sup>1</sup> allo scopo di operare in qualità di **Organizzazione Antidoping indipendente** per la Repubblica di San Marino.

Pertanto, il CPA è investito dell'autorità e della responsabilità necessarie per:

- Programmare, coordinare, applicare, controllare e promuovere migliorie nel **Controllo Antidoping**;
- Collaborare con altre organizzazioni nazionali, agenzie e **Organizzazioni Antidoping** pertinenti;
- Incoraggiare l'esecuzione reciproca di **Test** tra le **Organizzazioni Antidoping Nazionali**;
- Programmare, applicare e controllare le informazioni, l'educazione e i programmi di prevenzione antidoping;
- Promuovere la ricerca antidoping;
- Perseguire con determinazione ogni potenziale violazione delle norme antidoping nell'ambito della propria giurisdizione, inclusa l'indagine per verificare se il **Personale di Supporto degli Atleti** o altri **Soggetti** possono essere stati coinvolti in casi di doping e garantire l'adeguata applicazione delle sanzioni;
- Condurre indagini automatiche sul **Personale di Supporto degli Atleti** nell'ambito della propria giurisdizione in caso di violazione delle norme antidoping da parte di un **minore** e sul **personale di supporto** che abbia sostenuto più **Atleti** risultati colpevoli di infrazioni del Regolamento Antidoping;
- Collaborare attivamente con la **WADA** in relazione alle indagini condotte da quest'ultima ai sensi dell'articolo 20.7.10 del **Codice**; e
- Laddove si ricevano finanziamenti, congelare una parte o l'intero fondo destinato all'**Atleta**, o al suo **personale di supporto**, che abbia violato le norme antidoping per il periodo in cui si trovi/trovino in una condizione di squalifica;

## AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING

L'ambito di applicazione del presente Regolamento Antidoping è stabilito nell'articolo 1.

<sup>1</sup> Il Parlamento, Organo legislativo della Repubblica di San Marino.

## ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING

### 1.1 APPLICAZIONE AL COMITATO PERMANENTE ANTIDOPING (CPA)

Il presente Regolamento Antidoping si applica al CPA.

### 1.2 APPLICAZIONE ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI

**1.2.1** Come condizione per ricevere finanziamenti e/o altro tipo di assistenza dal Governo di San Marino e/o dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), le **Federazioni Nazionali** di San Marino dovranno accettare e sottostare allo spirito e alle disposizioni del Programma Nazionale Antidoping di San Marino e del presente Regolamento Antidoping. Inoltre, dovranno incorporare quest'ultimo direttamente o mediante riferimento nei propri documenti direttivi, costitutivi e/o regolamenti in qualità di leggi sportive che vincolano i propri membri ed **Atleti**.

**1.2.2** Mediante l'adozione del presente Regolamento Antidoping e dell'incorporazione dello stesso nei propri documenti direttivi e norme sportive, le **Federazioni Nazionali**, riconoscono l'autorità e la responsabilità del CPA nell'applicazione del Programma Nazionale Antidoping e del presente Regolamento (ivi inclusa l'esecuzione dei **Test**) nei confronti di tutti i **Soggetti** di cui all'Art. 1.3 seguente che ricadono sotto la giurisdizione delle stesse **Federazioni Nazionali**. Inoltre, esse dovranno collaborare e sostenere il CPA in tale funzione. Altresì riconosceranno, rispetteranno e applicheranno le decisioni prese ai sensi del vigente Regolamento Antidoping, ivi incluse quelle degli organi giudicanti che imporranno le sanzioni ai vari **Soggetti** entro i limiti della loro giurisdizione.

### 1.3 APPLICAZIONE ALLE PERSONE

**1.3.1** Il presente Regolamento Antidoping si applica ai seguenti **Soggetti** (compresi i **Minori**) in ogni caso, sia che essi siano cittadini o residenti nella Repubblica di San Marino:

**1.3.1.1** A tutti gli **Atleti** e al loro **Personale di Supporto** membri o titolari di un'autorizzazione rilasciata da una **Federazione Nazionale** di San Marino, e ai membri e alle organizzazioni affiliate ad una **Federazione Nazionale** di San Marino (compresi i club, le squadre, le associazioni e le leghe);

**1.3.1.2** A tutti gli **Atleti** e al loro **Personale di Supporto** che partecipano in tale ruolo ad eventi, competizioni ed altre attività ovunque organizzate da una **Federazione Nazionale** di San Marino, o da un qualsiasi membro od organizzazione affiliata ad una **Federazione Nazionale** di San Marino;

**1.3.1.3** A qualsiasi altro **Atleta**, **Personale di Supporto** o **Soggetto** che, in virtù di un accreditamento, una autorizzazione, altri accordi contrattuali o altro sia **Soggetto** alla giurisdizione di una **Federazione Nazionale** di San Marino oppure di un membro o di un'organizzazione affiliata ad una Federazione Nazionale di San Marino (compresi i club, le squadre, le associazioni e le leghe) per le finalità antidoping;

**1.3.1.4** A tutti gli **Atleti** e al **Personale di Supporto** che partecipano in qualsiasi veste a qualsivoglia attività organizzata, tenuta, concordata o autorizzata dagli organizzatori di un evento nazionale o di una lega nazionale non affiliata ad una **Federazione Nazionale**; e

**1.3.1.5** A tutti gli **Atleti** che non rientrano in una delle precedenti disposizioni del presente Art. 1.3.1 ma che desiderano partecipare ad **Eventi Internazionali** o **Nazionali** (tali **Atleti**

dovranno essere disponibili ad eseguire i **Test** previsti dal presente Regolamento Antidoping almeno sei mesi prima della loro partecipazione ai suddetti **eventi**).

**1.3.2** Il presente Regolamento Antidoping si applica anche a tutti gli altri **Soggetti** sotto la giurisdizione concessa dal **Codice** al CPA, ivi compresi tutti gli **Atleti** cittadini o residenti a San Marino così come a tutti gli **Atleti** presenti nella Repubblica di San Marino per gareggiare, allenarsi o altro.

**1.3.3** Quale condizione per mantenere il loro status di socio, accreditamento e/o partecipazione allo sport selezionato, i **Soggetti** di cui agli Art. 1.3.1 e 1.3.2 accetteranno, concorderanno e saranno vincolati dal presente Regolamento Antidoping e si sottometteranno all'autorità del CPA nell'applicazione del Regolamento così come alla giurisdizione degli organi giudicanti di cui agli Art. 8 e 13 preposti all'ascolto e alla risoluzione di casi e appelli presentati ai sensi del presente Regolamento.

## **1.4 ATLETI DI LIVELLO NAZIONALE**

**1.4.1** Di tutti gli **Atleti** di cui all'Art. 1.3, i seguenti saranno considerati **Atleti di livello nazionale** ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Antidoping:

**1.4.1.1 Atleti** selezionati per le rappresentative/squadre nazionali di San Marino in competizioni che svolgono l'attività agonistica nell'ambito della propria Federazione;

**1.4.1.2 Atleti** supportati dai progetti sportivi del CONS;

**1.4.1.3 Atleti** di Interesse Nazionale e Probabili Olimpici;

Tuttavia, qualora uno qualsiasi di tali **Atleti** venga classificato dalla propria **Federazione Nazionale** come **Atleta di livello internazionale**, allora sarà considerato come tale (e non come **Atleta di livello Nazionale**) ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Antidoping.

**1.4.2** Il presente Regolamento Antidoping si applica a tutti i **Soggetti** di cui all'Art. 1.3. Tuttavia, ai sensi dell'Art. 4.3 dello Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio, l'obiettivo principale del piano di distribuzione dei **Test** del CPA saranno gli **Atleti di Livello Nazionale** di cui sopra.

## **ART. 2 - DEFINIZIONE DI DOPING – VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING**

Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni delle disposizioni contenute negli Art. 2.1 - 2.10 del Regolamento Antidoping.

Lo scopo dell'Art. 2 è quello di specificare le circostanze e la condotta che costituiscono una violazione del Regolamento Antidoping. Le udienze nei casi di doping procederanno sulla base di dichiarazioni di violazione di una o più disposizioni specifiche.

Gli **Atleti** o gli altri **Soggetti** saranno personalmente responsabili della loro conoscenza di ciò che costituisce una violazione del Regolamento Antidoping e delle sostanze e dei metodi inclusi nella **Lista delle Sostanze Vietate** e dei **Metodi Proibiti**.

I seguenti casi costituiscono una violazione del Regolamento Antidoping:

### **2. 1 PRESENZA DI UNA SOSTANZA VIETATA O DEI SUOI METABOLITI O MARKER IN UN CAMPIONE BIOLOGICO DELL'ATLETA.**

**2.1.1** Ogni **Atleta** dovrà assicurarsi personalmente di non assumere alcuna **Sostanza Vietata**. Gli **Atleti** saranno ritenuti responsabili del rinvenimento di qualsiasi **Sostanza Vietata**, nonché dei relativi **Metaboliti** o **Marker**, nei loro **Campioni Biologici**. Pertanto, ai fini dell'accertamento di una violazione del Regolamento Antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1, non è indispensabile che vi sia intenzionalità, **Colpa**, negligenza o **Uso** consapevole da parte dell'**Atleta**.

**2.1.2** Le seguenti evenienze costruiranno prova sufficiente di violazione del Regolamento Antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1: presenza di una **Sostanza Vietata** o dei suoi **Metaboliti** o **Marker** nel **Campione Biologico A** dell'**Atleta** laddove l'**Atleta** rinunci all'analisi del **Campione Biologico B** e, pertanto il **Campione Biologico B** non venga analizzato; oppure, laddove il **Campione Biologico B** dell'**Atleta** venga analizzato e confermi la presenza di una **Sostanza Vietata** o dei suoi **Metaboliti** o **Marker** rinvenuti nel **Campione Biologico A** dell'**Atleta**, o ancora, laddove il **Campione Biologico B** venga suddiviso in due contenitori e l'analisi del secondo confermi la presenza di una **Sostanza Vietata** o dei suoi **Metaboliti** o **Marker** rinvenuti nel primo contenitore.

**2.1.3** Fatta eccezione per le sostanze per le quali la **Lista delle Sostanze Vietate** e dei **Metodi Proibiti** stabilisce un valore soglia, la mera presenza di una **Sostanza Vietata**, o dei suoi **Metaboliti** o **Marker**, nel **Campione Biologico** di un **Atleta** costituirà di per sé una violazione del Regolamento Antidoping.

**2.1.4** In deroga al principio generale stabilito dall'Art. 2.1, la **Lista delle Sostanze Vietate** e dei **Metodi Proibiti** o gli **Standard Internazionali** potranno definire alcuni criteri specifici per valutare le **Sostanze Vietate** che possono essere prodotte anche a livello endogeno.

## **2.2 USO O TENTATO USO DI UNA SOSTANZA VIETATA O DI UN METODO PROIBITO DA PARTE DI UN ATLETA**

**2.2.1** Sarà responsabilità di ciascun **Atleta** assicurarsi personalmente di non assumere alcuna **Sostanza Vietata** o **Metodo Proibito**. Pertanto, ai fini dell'accertamento di una violazione del Regolamento Antidoping relativamente all'uso di **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti**, non sarà indispensabile dimostrare l'intenzionalità, la **Colpa**, la negligenza o l'**Uso Consapevole** da parte dell'**Atleta**.

**2.2.2** Il successo o il fallimento dell'uso di una **Sostanza Vietata** o di un **Metodo Proibito** non costituiranno un elemento essenziale. Sarà sufficiente, infatti, che la **Sostanza Vietata** o il **Metodo Proibito** siano stati usati o si sia cercato di usarli per commettere una violazione del Regolamento Antidoping.

## **2.3 EVITARE, RIFIUTARSI O NON SOTTOPORSI AL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI.**

Evitare di sottoporsi al prelievo dei **Campioni Biologici** oppure rifiutarsi o non presentarsi a tale prelievo senza un'impellente giustificazione dopo che questo è stato previamente notificato come autorizzato dal presente Regolamento Antidoping o da altre norme antidoping applicabili.

## **2.4 MANCATA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ**

Una qualsiasi combinazione di tre controlli mancati e/o di mancata presentazione di informazioni, così come definiti dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di

Laboratorio entro un periodo di dodici mesi da parte dell'**Atleta** nell'ambito di un **Gruppo Registrato ai Fini dei Controlli**.

## 2.5 MANOMISSIONE, O TENTATIVO DI MANOMISSIONE, DI UNA PARTE QUALSIASI DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Comportamento che sovverte il processo dei **Controlli Antidoping** ma che non sarebbe altrimenti incluso nella definizione di **Metodi Proibiti**. La **Manomissione** includerà, senza alcuna limitazione, l'interferenza intenzionale o il **tentativo** di interferire con il lavoro del funzionario responsabile dei controlli antidoping, la comunicazione di informazioni fraudolente all'**Organizzazione Antidoping** e l'intimidazione o il **tentativo** di intimidazione di un potenziale testimone.

## 2.6 POSSESSO DI SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI

**2.6.1 Possesso** da parte di un **Atleta** in gara di una **Sostanza Vietata** o di un Metodo Proibito, ovvero **Possesso** da parte di un **Atleta** fuori gara di una **Sostanza Vietata** o di un Metodo Proibito espressamente vietato fuori gara, a meno che l'**Atleta** possa dimostrare che il **Possesso** è dovuto ad un uso terapeutico (UT) consentito in virtù dell'Art. 4.4 o di altro giustificato motivo.

**2.6.2 Possesso** da parte del personale di supporto di un **Atleta** in gara di una **Sostanza Vietata** o di un Metodo Proibito, ovvero **Possesso** da parte del personale di supporto di un **Atleta** fuori gara di una **Sostanza Vietata** o di un Metodo Proibito espressamente vietato fuori gara in relazione all'**Atleta**, alla gara o all'allenamento a meno che il personale di supporto possa dimostrare che il **Possesso** è dovuto ad un uso terapeutico (UT) consentito all'**Atleta** in virtù dell'Art. 4.4 o di altro giustificato motivo.

## 2.7 TRAFFICO O TENTATO TRAFFICO DI SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI

## 2.8 SOMMINISTRAZIONE O TENTATA SOMMINISTRAZIONE AD UN ATLETA DI SOSTANZE VIETATE O METODI PROIBITI IN GARA OPPURE SOMMINISTRAZIONE O TENTATA SOMMINISTRAZIONE AD UN ATLETA FUORI GARA DI SOSTANZE VIETATE O METODI PROIBITI ESPRESSAMENTE VIETATI FUORI GARA.

## 2.9 COMPLICITÀ

Assistenza, incoraggiamento, aiuto, agevolazione, cospirazione, copertura, o altro tipo di complicità intenzionale che implica una violazione del Regolamento Antidoping, un **Tentativo** di violazione del Regolamento Antidoping o una violazione dell'Art. 10.12.1 da parte di terzi.

## 2.10 ASSOCIAZIONE PROIBITA

Associazione di un **Atleta** o di un altro **Soggetto** sotto l'autorità di un'**Organizzazione Antidoping** in qualità di professionista o figura sportiva con personale di supporto che:

**2.10.1** Se **Soggetto** all'autorità di un'**Organizzazione Antidoping**, sta scontando un periodo di squalifica; oppure

**2.10.2** Se non **Soggetto** all'autorità di un'**Organizzazione Antidoping** e laddove la squalifica non sia dovuta ad un procedimento di gestione dei risultati nel rispetto delle

disposizioni del **Codice**, è stato condannato o coinvolto in un procedimento penale, disciplinare o professionale per aver adottato un comportamento che avrebbe costituito una violazione del Regolamento Antidoping qualora le norme del **Codice** fossero state applicabili al **Soggetto**. Lo status di squalifica di tale **Soggetto** permarrà per non più di sei anni dalla sentenza penale, professionale o disciplinare ovvero dalla durata della sanzione penale, professionale o disciplinare applicata, oppure

**2.10.3** Che sta operando in qualità di copertura o intermediario di uno dei **Soggetti** di cui agli Art. 2.10.1 e 2.10.2.

Affinché la presente disposizione possa essere applicata, sarà necessario che l'**Atleta** o il **Soggetto** siano stati previamente informati per iscritto da un'**Organizzazione Antidoping** con giurisdizione sull'**Atleta** o sul **Soggetto**, oppure dalla **WADA**, circa lo status di squalifica in cui versa il **Personale di Supporto**, le potenziali **Conseguenze** di un'associazione proibita e la ragionevole possibilità per l'**Atleta** o il **Soggetto** di evitare tale associazione. L'**Organizzazione Antidoping** dovrà anche compiere qualsiasi ragionevole sforzo per informare il **Personale di Supporto Soggetto** a notifica che potrà, entro 15 giorni, presentarsi innanzi all'**Organizzazione Antidoping** per dimostrare che i criteri di cui agli Art. 2.10.1 e 2.10.2 non si applicano al suo caso. (Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 17, il presente articolo si applica anche quando la condotta squalificante del **Personale di Supporto** è stata adottata prima della data effettiva prevista dall'Art. 20.7).

L'**Atleta** o il **Soggetto** dovranno provare che qualsiasi associazione con personale di supporto come da Art. 2.10.1 e 2.10.2 non è di tipo professionale o sportivo.

Le **Organizzazioni Antidoping** che siano a conoscenza di **Personale di Supporto** che soddisfi i criteri di cui agli Art. 2.10.1, 2.10.2 o 2.10.3 dovranno informare la **WADA**.

## **ART. 3 - DIMOSTRAZIONE DI DOPING**

### **3.1 ONERE E GRADO DELLA PROVA**

Il CPA avrà il dovere di stabilire se è stata commessa una violazione del Regolamento Antidoping. Il criterio guida è se il CPA ha accertato una violazione del Regolamento Antidoping che risponda ai requisiti dibattimentali, tenuto conto della gravità delle accuse presentate. Il grado di prova richiesto per tutti controlli sarà comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Quando il presente Regolamento affidi l'onere della prova all'**Atleta** o ad un altro **Soggetto** ritenuto responsabile di una violazione del Regolamento Antidoping per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze, il grado di prova sarà basato sulla valutazione delle probabilità.

### **3.2 METODI PER ACCERTARE FATTI E PRESUNZIONI**

I fatti correlati alle violazioni del Regolamento Antidoping potranno essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, inclusa l'ammissione di colpevolezza. Nei casi di doping verranno applicate le seguenti regole di ammissibilità delle prove:

**3.2.1** Si considereranno scientificamente validi i sistemi di analisi e i limiti decisionali approvati dalla **WADA**, dopo essersi confrontata con la comunità scientifica pertinente ed aver sottoposto tali sistemi e limiti a revisione paritaria. L'**Atleta** o altro **Soggetto** che desideri confutare tale assunto di validità scientifica dovrà, come condizione previa a qualsiasi azione, notificare alla **WADA** la propria intenzione e le basi sulle quali essa si fonda. Il **TAS** potrà informare la **WADA** di propria iniziativa circa l'azione intentata. Su

richiesta della **WADA**, il comitato del TAS nominerà un esperto scientifico adeguato per assisterlo nella propria valutazione del caso. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica e della pratica istruita dal **TAS** da parte della **WADA**, quest'ultima potrà intervenire come parte, comparire come *amicus curiae* o altrimenti presentare prove nell'ambito del procedimento.

**3.2.2** Si presuppone che i laboratori accreditati della **WADA** e gli altri laboratori da essa approvati abbiano analizzato i ***campioni biologici*** e li abbiano conservati seguendo procedure in linea con lo Standard Internazionale per i Laboratori. L'**Atleta** o altri **Soggetti** potranno rigettare tale presupposizione dimostrando che si è verificato un allontanamento dal suddetto Standard che potrebbe aver ragionevolmente causato un esito avverso delle analisi. Qualora l'**Atleta** o altri **Soggetti** riescano a provare quanto sopra, allora il CPA dovrà stabilire che tale allontanamento dallo Standard non ha causato alcun esito avverso delle analisi.

**3.2.3** L'allontanamento da altri **Standard Internazionali** o da qualsiasi altra norma o politica antidoping prevista dal **Codice** o dal presente Regolamento che non abbia causato alcun **Esito Avverso delle Analisi** o altra violazione delle norme antidoping non invaliderà i **Test** né i risultati.

Nel caso in cui l'**Atleta** o un altro **Soggetto** dimostri un allontanamento da altri **Standard Internazionali** o da qualsiasi altro regolamento o politica antidoping che potrebbe aver ragionevolmente condotto ad un esito avverso delle analisi o ad una violazione delle norme antidoping, spetterà al CPA l'onere di dimostrare che tale allontanamento non ha determinato alcun esito avverso delle analisi né che esso costituisce elemento sostanziale per una violazione delle norme antidoping.

**3.2.4** I fatti stabiliti mediante sentenza di un tribunale o di un tribunale disciplinare del foro competente che non sia oggetto di appello pendente costituiranno prova inoppugnabile contro l'**Atleta** o altro **Soggetto** coinvolto nei suddetti fatti, salvo che quest'ultimo non provi che la sentenza viola i principi della giustizia naturale.

**3.2.5** L'organo giudicante in un'udienza per la violazione di una norma antidoping, potrà pronunciarsi in maniera avversa all'**Atleta** o ad altro **Soggetto** accusati di aver violato il Regolamento Antidoping sulla base del rifiuto di questi ultimi, dopo aver presentato richiesta con ragionevole anticipo sul dibattimento, di comparire in udienza (di persona o per telefono come stabilito dall'organo giudicante) per rispondere alle domande del tribunale o del CPA.

## **ART. 4 - LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI**

### **4.1 LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI**

Il vigente Regolamento Antidoping include la **Lista delle Sostanze Vietate** e dei **Metodi Proibiti** pubblicata e revisionata dalla WADA come descritto nell'Art. 4.1 del **Codice**.

### **4.2 SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI SECONDO LA LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI**

#### **4.2.1 SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI**

Salvo diverse indicazioni ivi contenute, la **Lista delle Sostanze Vietate** e dei **Metodi Proibiti** e le relative revisioni entreranno in vigore, in conformità con il presente Regolamento Antidoping, tre mesi dopo la loro pubblicazione da parte della WADA senza necessità di ulteriori interventi da parte del CPA. Tutti gli **Atleti** e gli altri **Soggetti** saranno

vincolati dalla Lista e dalle sue revisioni a partire dal momento della loro entrata in vigore e senza bisogno di mettere in atto nessun'altra formalità. Gli **Atleti** e gli altri **Soggetti** avranno il dovere di informarsi circa la versione più aggiornata disponibile della Lista e di tutte le sue revisioni.

#### 4.2.2 SOSTANZE SPECIFICATE

Allo scopo di dare applicazione all'Art. 10, tutte le Sostanze Vietate dovranno essere Sostanze Specificate tranne quelle appartenenti alle classi di agenti anabolizzanti e ormoni, e gli stimolanti, gli antagonisti e i modulatori degli ormoni identificati come tali nella Lista. I **Metodi Proibiti** non saranno considerati Sostanze Specificate.

#### 4.3 DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA WADA DELLA LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI.

La determinazione da parte della WADA delle Sostanze Vietate e dei **Metodi Proibiti** da includere nella relativa Lista, la classificazione delle Sostanze in categorie nella Lista e la loro classificazione come sempre vietate o vietate solo in gara avrà valore definitivo e non potrà essere oggetto di contestazione alcuna da parte di **Atleti** o altri **Soggetti** basata sul fatto che una Sostanza o un Metodo non è un agente mascherante, non può incrementare le prestazioni, non rappresenta un rischio per la salute o non viola lo spirito sportivo.

#### 4.4 ESENZIONI PER USO TERAPEUTICO [TUE]

**4.4.1** La presenza di una **Sostanza Vietata** o dei suoi **Metaboliti** o **Marker** e/o l'uso, il tentato uso, il **possesso**, la **Somministrazione** o la tentata **Somministrazione** di una **Sostanza Vietata** o di un **Metodo Proibito** non sarà considerata una violazione del Regolamento Antidoping qualora sia coerente con un'**Esenzione per Uso Terapeutico** concessa ai sensi dello **Standard Internazionale** per le esenzioni a Fini Terapeutici.

**4.4.2** Se non diversamente stabilito dal CPA in una nota pubblicata sul proprio sito, tutti gli **Atleti** di livello nazionale che necessitino di **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti** a fini terapeutici dovranno farne richiesta al CPA con una motivazione di **Esenzione per Uso Terapeutico** non appena si presenti la necessità e comunque (ad eccezione dei casi di emergenza, eccezionali od ove si applichi l'Art. 4.3 dello **Standard Internazionale** per le Esenzioni a Fini Terapeutici) almeno 30 giorni prima della gara successiva dell'**Atleta** utilizzando il modulo pubblicato sul sito del CONS. Il CPA nominerà un comitato per prendere in considerazione le pratiche di richiesta di esenzione e riconoscimento dell'**Uso Terapeutico** (Comitato per l'Esenzione per Uso Terapeutico). Tale Comitato valuterà prontamente il caso e deciderà in merito alla concessione dell'esenzione ai sensi delle relative disposizioni dello **Standard Internazionale** per le Esenzioni a Fini Terapeutici e dei protocolli specifici del CPA pubblicati sul sito internet del CONS. Ai sensi dello **Standard Internazionale** per le Esenzioni a Fini Terapeutici, il responso del Comitato costituirà la decisione finale del CPA e dovrà essere riferito alla **WADA** e alle relative **Organizzazioni Antidoping** attraverso l'ADAMS ed anche alla **Federazione Nazionale** dell'**Atleta**.

**4.4.3** Qualora il CPA scelga di effettuare un **Test** su un **Atleta** non di **Livello Nazionale** o **Internazionale**, dovrà consentire all'**Atleta** di fare richiesta per un'**Esenzione per Uso Terapeutico** retroattiva per le eventuali **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti** utilizzati a fini terapeutici.

**4.4.4** Un' **Esenzione per Uso Terapeutico** concessa dal CPA sarà valida solo a livello nazionale e non sarà automaticamente riconosciuta in una **Competizione Internazionale**. Un **Atleta** che sia o diventi un **Atleta di Livello Internazionale** dovrà agire come segue:

**4.4.4.1** Ove l'**Atleta** sia già in possesso di un' **Esenzione per Uso Terapeutico** concessa dal CPA per una **Sostanza Vietata** o un **Metodo Proibito**, potrà fare richiesta alla propria Federazione Internazionale affinché l'esenzione sia riconosciuta ai sensi dell'Art. 7 dello **Standard Internazionale** per le esenzioni a Fini Terapeutici. Nel caso in cui l'esenzione rispetti i criteri stabiliti dallo **Standard Internazionale** per le Esenzioni a Fini Terapeutici, la Federazione Internazionale dovrà allora riconoscerlo anche nell'ambito di un una competizione internazionale. Qualora la Federazione Internazionale reputi che l'esenzione concessa dal CPA non rispetti i suddetti criteri e quindi rifiuti di riconoscerla, dovrà darne immediata comunicazione all'**Atleta** e al CPA motivando la propria decisione. L'**Atleta** e il CPA avranno allora 21 giorni a partire dalla notifica per riportare il caso alla **WADA** perché sia riesaminato. Se il caso viene riportato alla **WADA** per essere esaminato ai sensi dell'Art. 4.4.6, l'esenzione concessa dal CPA rimarrà valida per le gare a livello nazionale e per i controlli fuori gara (ma non sarà valida per le gare internazionali) in attesa della decisione della **WADA**. Qualora il caso non sia riferito alla **WADA** per essere riesaminato, l'esenzione sarà invalidata per qualsiasi finalità alla scadenza del periodo di 21 giorni concessi per la richiesta di riesame.

**4.4.4.2** Qualora un **Atleta** non sia già in possesso di un' **Esenzione per Uso Terapeutico** concessa dal CPA per la Sostanza o il Metodo in questione, dovrà farne richiesta direttamente alla Federazione Internazionale seguendo la procedura stabilita dallo **Standard Internazionale** per le Esenzioni a Fini Terapeutici. Nel caso in cui la Federazione Internazionale conceda l'esenzione ad un **Atleta**, dovrà darne comunicazione all'**Atleta** stesso e al CPA. Qualora quest'ultimo ritenga che l'esenzione concessa dalla Federazione Internazionale non rispetti i criteri stabiliti dallo **Standard Internazionale** per le Esenzioni a Fini Terapeutici, avrà a disposizione 21 giorni dalla notifica per riportare il caso alla **WADA** per il riesame. Nel caso in cui il CPA riporti il caso alla **WADA** per il riesame, l'esenzione concessa dalla Federazione Internazionale rimarrà valida per le **competizioni internazionali** e per i controlli **fuori gara** (ma non sarà valida per le **competizioni nazionali**) in attesa della decisione della **WADA**. Qualora il CPA non riferisca il caso alla **WADA** per il riesame, l'esenzione concessa dalla Federazione Internazionale diventerà valida anche per le **competizioni nazionali** al termine dei 21 giorni concessi per l'eventuale riesame.

#### **4.4.5 SCADENZA, CANCELLAZIONE, RITIRO O CASSAZIONE DI UN'ESENZIONE PER USO A FINI TERAPEUTICI**

**4.4.5.1** Un' **Esenzione per Uso Terapeutico** concessa ai sensi del presente Regolamento: (a) scadrà automaticamente alla fine di ogni periodo per il quale è stata concessa senza bisogno di ulteriori notifiche o formalità; (b) potrà essere cancellata qualora l'**Atleta** non soddisfi prontamente tutti i requisiti e le condizioni previste dal Comitato per l'Esenzione per Uso Terapeutico al momento della concessione; (c) potrà essere ritirata dal Comitato per l'Esenzione per Uso Terapeutico qualora in un secondo momento venga stabilito che i criteri per la concessione dell'esenzione non sono stati di fatto soddisfatti; e (d) potrà essere cassata a seguito di un riesame da parte della **WADA** o di un ricorso in appello.

**4.4.5.2** In tal caso, gli **Atleti** non subiranno alcuna conseguenza per il **Possesso** o la **Somministrazione** della **Sostanza Vietata** o del **Metodo Proibito** in questione ai sensi dell'**Esenzione per Uso Terapeutico** prima dell'effettiva data di scadenza, cancellazione,

ritiro o cassazione della stessa. Il riesame di cui all'Art. 7.2 di conseguenti esiti avversi delle analisi comprenderà eventuali considerazioni circa la loro effettiva coerenza con l'uso di **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti** prima di quella data, qualora venga asserita una violazione del Regolamento Antidoping.

#### 4.4.6 RIESAME E RICORSO IN APPELLO PER LE DECISIONI SU CASI DI ESENZIONE PER USO TERAPEUTICO

4.4.6.1 Qualora il CPA neghi l'applicazione di un'**Esenzione per Uso Terapeutico**, l'**Atleta** potrà appellarsi esclusivamente all'autorità nazionale preposta ai ricorsi in appello di cui agli Art. 13.2.2 e 13.2.3.

4.4.6.2 La **WADA** dovrà riesaminare tutte le decisioni prese dalle Federazioni Internazionali in merito al mancato riconoscimento di **Esenzione per Uso Terapeutico** concesse dal CPA riferite da quest'ultimo o dall'**Atleta** alla **WADA**. Inoltre, la **WADA** dovrà riesaminare tutte le decisioni prese dalle Federazioni Internazionali riferite a concessioni di **Esenzione per Uso Terapeutico** segnalate dal CPA. La **WADA** potrà riesaminare qualsiasi altra decisione relativa alle **Esenzione per Uso Terapeutico** in qualsiasi momento sia su richiesta degli interessati che a propria discrezione. Qualora la decisione riesaminata soddisfi i criteri dello Standard Internazionale per le Esenzioni a Fini Terapeutici, la **WADA** non interferirà con essa. Al contrario, se tale decisione non dovesse soddisfare i suddetti criteri, la **WADA** la casserà.

4.4.6.3 Tutte le decisioni in merito alle **Esenzione per Uso Terapeutico** prese dalle Federazioni Internazionali (oppure dal CPA laddove si concordi di prendere in considerazione la richiesta in nome della Federazione Internazionale) non riesaminate dalla **WADA**, oppure riesaminate ma non cassate, potranno essere oggetto di ricorso in appello da parte dell'**Atleta** e/o del CPA esclusivamente presso il **TAS** ai sensi dell'Art. 13.

4.4.6.4 Una decisione della **WADA** di cassare un'**Esenzione per Uso Terapeutico** potrà essere oggetto di ricorso in appello da parte dell'**Atleta**, del CPA e/o della Federazione Internazionale interessata solo ed esclusivamente presso il **TAS** ai sensi dell'Art. 13.

4.4.6.5 Il mancato avviamento di un'azione legale entro tempi ragionevoli riguardo ad una richiesta debitamente presentata per il riconoscimento della concessione di un'**Esenzione per Uso Terapeutico** o per il riesame di una decisione in merito ad un'**Esenzione per Uso Terapeutico**, sarà considerata come un rifiuto della richiesta.

## ART. 5 - ESECUZIONE DEI CONTROLLI E ANALISI DI LABORATORIO

### 5.1 FINALITÀ DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI DI LABORATORIO

I controlli e le analisi di laboratorio saranno eseguiti solo per finalità antidoping. Saranno condotti in conformità con le disposizioni dello **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** ed i protocolli specifici del CPA che integrano lo **Standard Internazionale**.

5.1.1 I controlli saranno effettuati al fine di ottenere prove di analisi dell'osservanza (inosservanza) da parte di un **Atleta** del divieto assoluto stabilito dal **Codice** di tenere/usare **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti**. Il piano per la distribuzione dei controlli, l'esecuzione dei controlli, le procedure post-controllo e tutte le attività correlate condotte dal CPA saranno in conformità con lo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**. Il CPA stabilirà il numero di controlli di fine piazzamento, controlli randomizzati e controlli mirati da eseguirsi secondo i criteri fissati dallo **Standard**

**Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio.** Tutte le disposizioni dello Standard Internazionale si applicheranno in maniera automatica a tutti i controlli.

**5.1.2** Le analisi di laboratorio saranno eseguite:

**5.1.2.1** in relazione ad **esiti atipici**, **esiti atipici** sul passaporto ed **esiti avversi** sul passaporto, ai sensi degli Art. 7.4 e 7.5 rispettivamente, per ottenere informazioni e prove (ivi compresa, in particolare, la prova di analisi) al fine di stabilire se si è verificata una violazione del Regolamento Antidoping ai sensi dell'Art. 2.1 e/o dell'Art. 2.2, e

**5.1.2.2** in relazione ad altre indicazioni di potenziali violazioni del Regolamento Antidoping ai sensi degli Art. 7.6 e 7.7, per ottenere informazioni e prove (ivi compresa, in particolare, la prova non di analisi) al fine di stabilire se si è verificata una violazione del Regolamento Antidoping ai sensi degli Art. 2.2 – 2.10.

**5.1.3** Il CPA potrà ottenere, valutare ed analizzare tutte le informazioni provenienti da qualsiasi fonte disponibile per sviluppare un piano di distribuzione dei controlli efficace, intelligente e proporzionato con l'obiettivo di pianificare controlli mirati e/o per gettare le basi di verifica di una possibile violazione del Regolamento Antidoping.

## **5.2 AUTORITÀ PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI**

**5.2.1** Tutti gli **Atleti** di cui al suddetto Art. 1.3, saranno **Soggetti** all'autorità del CPA per quanto concerne i controlli sia in gara che fuori gara entro i limiti giurisdizionali dei controlli durante una manifestazione di cui all'Art. 5.3 del **Codice**.

**5.2.2** Il CPA potrà richiedere a tutti gli **Atleti** sui quali esercita la propria autorità in materia di controlli antidoping (compresi gli **Atleti** che si trovano a scontare un periodo di squalifica) di fornire **Campioni Biologici** in qualsiasi momento e luogo.

**5.2.3** La **WADA** eserciterà la propria autorità in materia di controlli antidoping in **Gara** e **Fuori Gara** nei termini previsti dall'Art. 20.7.8 del **Codice**.

**5.2.4** Qualora una Federazione Internazionale o l'organizzazione di un grande evento deleghi o appalti una parte dei controlli al CPA (direttamente oppure attraverso una **Federazione Nazionale**), quest'ultimo potrà raccogliere ulteriori **Campioni Biologici** o imporre al laboratorio di eseguire tipologie di analisi differenti a spese del CPA. Qualora vengano raccolti **Campioni Biologici** aggiuntivi o eseguite analisi differenti, la Federazione Internazionale o l'organizzazione dell'evento dovranno esserne informati.

**5.2.5** Laddove un'altra Organizzazione Antidoping con autorità sui controlli di un **Atleta Soggetto** alle disposizioni del presente Regolamento esegua dei controlli sull'**Atleta** stesso, il CPA e la **Federazione Nazionale** riconosceranno tali controlli ai sensi dell'Art. 15 e (ove in accordo con le disposizioni dell'altra **Organizzazione Antidoping** o dell'Art. 7 del **Codice**) il CPA potrà procedere contro l'**Atleta** secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento per le violazioni emerse in relazione ai suddetti controlli.

## **5.3 CONTROLLI ESEGUITI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**

**5.3.1** Fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 5.3 del **Codice**, una sola organizzazione sarà responsabile dell'avvio e della gestione dei controlli presso la sede di una manifestazione durante il periodo di svolgimento della stessa. In occasione di eventi internazionali che si terranno a San Marino, la raccolta di **Campioni Biologici** sarà avviata e diretta dalla Federazione Internazionale (o da un altro ente internazionale organizzatore della manifestazione). In occasione di eventi nazionali che si terranno a San Marino, la raccolta di **Campioni Biologici** sarà avviata e diretta dal CPA. A richiesta di quest'ultimo (o

dell'ente organizzatore della **Manifestazione**), tutti i controlli effettuati durante il periodo di svolgimento dell'evento al di fuori della sede dello stesso saranno coordinati dal CPA (o dall'ente organizzatore della **Manifestazione**).

**5.3.2** Qualora una **Organizzazione Antidoping** avente autorità sui controlli ma non responsabile dell'avvio e della gestione degli stessi in occasione di un determinato evento desideri effettuare dei controlli presso la sede dell'evento e durante il periodo di svolgimento dello stesso, dovrà prima conferire con il CPA (o l'ente organizzatore dell'evento) al fine di ottenere l'autorizzazione a condurre e coordinare tali controlli. Nel caso in cui la suddetta **Organizzazione Antidoping** non sia soddisfatta della risposta del CPA (o dell'ente organizzatore), potrà chiedere alla **WADA** l'autorizzazione a condurre i controlli e di stabilire le modalità di coordinazione degli stessi secondo le procedure stabilite dallo **Standard Internazionale** per i Controlli e le Analisi di Laboratorio. La **WADA** non dovrà concedere l'autorizzazione per l'esecuzione dei controlli prima di essersi consultata con il CPA (o l'ente organizzatore dell'evento) ed averlo informato. La decisione della **WADA** sarà definitiva e inappellabile. Salvo diverse disposizioni previste nell'autorizzazione per l'esecuzione dei controlli, questi saranno considerati come controlli fuori gara. La gestione dei risultati dei suddetti controlli avverrà sotto la responsabilità dell'**Organizzazione Antidoping** che ha avviato i **Test** se non diversamente stabilito dal regolamento interno dell'ente organizzatore della manifestazione.

**5.3.3** Le **Federazioni Nazionali** e i Comitati Organizzatori di **Eventi Nazionali** autorizzeranno e faciliteranno la messa in atto del Programma di Osservatori Indipendenti durante l'evento.

## **5.4 PIANO DI DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI**

In conformità con lo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** e di concerto con le altre **Organizzazioni Antidoping** che eseguono i **Test** sugli **Atleti**, il CPA dovrà sviluppare ed implementare un piano di distribuzione dei controlli efficace, intelligente e proporzionato che stabilisca delle priorità tra le discipline, le categorie di **Atleti**, le tipologie di controlli, le tipologie di **Campioni Biologici** raccolti e il tipo di analisi sui **Campioni Biologici**, il tutto nel rispetto dei parametri stabiliti dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**. Il CPA, su richiesta, dovrà fornire alla **WADA** una copia del proprio piano di distribuzione dei controlli in vigore.

## **5.5 COORDINAMENTO DEI CONTROLLI**

Ove ragionevolmente applicabile, i controlli dovranno essere coordinati attraverso l'**ADAMS** o altro sistema approvato dalla **WADA** al fine di massimizzare l'efficacia dei controlli ed evitare inutili ripetizioni.

## **5.6 INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ DEGLI ATLETI**

**5.6.1** Il CPA dovrà identificare un gruppo di **Atleti** registrato per i controlli tra coloro i quali devono attenersi ai requisiti di reperibilità di cui all'Allegato I allo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**. Ciascun **Aleto** incluso nel **Gruppo Registrato per i Controlli** dovrà compiere quanto segue, sempre e comunque in conformità con le disposizioni del suddetto Allegato I: (a) informare il CPA circa il luogo in cui si trova su base trimestrale; (b) aggiornare le informazioni se necessario in modo tale che siano sempre accurate e complete in ogni momento; (c) rendersi disponibile per i **Test** nel luogo previsto.

**5.6.2** Il CPA avrà il compito di rendere disponibile attraverso l'**ADAMS** la lista degli **Atleti** inclusi nel **Gruppo Registrato per i Controlli** attraverso il loro nominativo oppure mediante criteri specifici ben definiti. Il CPA dovrà coordinarsi con le Federazioni Internazionali per l'identificazione degli **Atleti** e per raccogliere informazioni circa la loro reperibilità. Laddove un **Atleta** sia incluso in un **Gruppo Registrato Internazionale** dalla propria Federazione Internazionale ed in un gruppo registrato nazionale dal CPA, quest'ultimo e la Federazione Internazionale dovranno raggiungere un accordo e decidere quale dei due dovrà accettare la registrazione della reperibilità. In nessun caso ad un **Atleta** dovrà essere chiesto di presentare la registrazione di reperibilità in più di un luogo. Il CPA revisionerà e aggiornerà debitamente i criteri per l'inclusione degli **Atleti** nel proprio gruppo registrato e ne controllerà l'iscrizione di volta in volta in maniera appropriata secondo i criteri stabiliti. Gli **Atleti** dovranno ricevere una comunicazione prima della loro inclusione in un gruppo registrato per i controlli e dopo la loro uscita dallo stesso.

**5.6.3** Per le finalità dell'Art. 2.4, la mancata osservanza dei requisiti stabiliti dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** da parte di un **Atleta** sarà considerata come una mancata comunicazione o un controllo saltato (come definito dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**) laddove vengano rispettate le condizioni per una mancata comunicazione o un controllo saltato.

**5.6.4** Un **Atleta** incluso in un gruppo registrato per i controlli del CPA continuerà ad essere **Soggetto** all'obbligo di osservanza dei requisiti di reperibilità di cui all'Allegato I allo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** a meno che e fino a quando (a) non invii una nota scritta al CPA indicando il proprio ritiro oppure (b) il CPA non l'abbia informato che l'**Atleta** in questione non soddisfa più i criteri per la permanenza nel gruppo registrato.

**5.6.5** Le informazioni sulla reperibilità relative ad un **Atleta** dovranno essere condivise (attraverso l'**ADAMS**) con la **WADA** e le altre **Organizzazioni Antidoping** dotate di autorità per effettuare i controlli su quell'**Atleta**. Tali informazioni dovranno essere mantenute strettamente confidenziali in ogni momento ed utilizzate esclusivamente per le finalità stabilite dall'Art. 5.6 del **Codice**. Dovranno altresì essere distrutte ai sensi dello **Standard Internazionale** per la Protezione della Privacy e delle Informazioni Personali una volta che tali informazioni non siano più rilevanti per le suddette finalità.

## **5.7 ATLETI RITIRATI CHE RIENTRANO IN GARA**

**5.7.1** Un **Atleta** incluso in un gruppo registrato per i controlli del CPA che abbia notificato a quest'ultimo la propria volontà di ritirarsi non potrà tornare a gareggiare in **Eventi Nazionali** o **Internazionali** fino a quando non abbia comunicato per iscritto al CPA la propria intenzione di tornare a gareggiare e quindi la propria disponibilità a sottoporsi ai controlli per un periodo di sei mesi prima del ritorno alle competizioni, ivi compresa, se richiesta, l'osservanza dei requisiti di reperibilità di cui all'Allegato I allo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**. La WADA, di concerto con il CPA e la Federazione Internazionale dell'**Atleta**, potrà concedere un'esenzione dalla notifica scritta laddove un'applicazione rigorosa della norma fosse manifestamente ingiusta per l'**Atleta**. Tale decisione potrà essere oggetto di appello ai sensi dell'Art. 13. Tutti i risultati sportivi ottenuti in violazione del presente Art. 5.7.1 saranno squalificati.

**5.7.2** Qualora un **Atleta** si ritiri durante un periodo di squalifica, non potrà tornare a gareggiare in **Eventi Nazionali** o **Internazionali** fino a quando non abbia comunicato mediante una notifica scritta (oppure una nota per un periodo equivalente a quello di squalifica a partire dalla data di ritiro per periodi superiori a sei mesi) al CPA e alla propria Federazione Internazionale la propria intenzione di tornare a gareggiare e quindi la propria

disponibilità a sottoporsi a controlli per il periodo indicato nella notifica, ivi compresa, se richiesta, l'osservanza dei requisiti di reperibilità di cui all'Allegato I allo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**.

**5.7.3** Un **Atleta** non incluso in un **Gruppo Registrato per i Controlli** del CPA che abbia notificato a quest'ultimo la propria intenzione di ritirarsi, non potrà tornare a gareggiare fino a quando non abbia comunicato mediante una notifica scritta al CPA e alla propria Federazione Internazionale con un preavviso di almeno 6 mesi la propria intenzione di tornare a gareggiare e quindi la propria disponibilità a sottoporsi a controlli **Fuori Gara** non annunciati, ivi compresa, se richiesta, l'osservanza dei requisiti di reperibilità di cui all'Allegato I allo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** durante il periodo precedente all'effettivo ritorno alle competizioni.

## **ART. 6 - ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI**

I **Campioni Biologici** per i controlli antidoping saranno analizzati in conformità con i seguenti principi:

### **6.1 USO DI LABORATORI ACCREDITATI ED APPROVATI**

Per le finalità dell'Art. 2.1, i **Campioni Biologici** dovranno essere analizzati solo presso i laboratori accreditati o altrimenti approvati dalla **WADA**. La scelta del laboratorio accreditato o approvato dalla **WADA** da impiegarsi per l'analisi dei campioni sarà di competenza esclusiva del CPA

### **6.2 SCOPO DEL PRELIEVO E ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI**

**6.2.1** I **Campioni Biologici** saranno analizzati per individuare la presenza di **Sostanze Vietate, Metodi Proibiti** o altre sostanze eventualmente indicate dalla **WADA** in base al **Programma di Monitoraggio** descritto nell'Art. 4.5 del **Codice**; oppure per assistere il CPA nella determinazione dei parametri rilevanti nell'urina di un **Atleta**, nel suo sangue o in altra matrice, incluso il DNA o il genoma; oppure per altri legittimi fini dei controlli antidoping. I **Campioni Biologici** potranno essere raccolti e conservati per analisi future.

**6.2.2** Il CPA chiederà ai laboratori di analizzare i **campioni biologici** in conformità con l'Art. 6.4 del **Codice** e all'Art. 4.7 dello **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**.

### **6.3 RICERCHE SUI CAMPIONI BIOLOGICI**

Nessun **Campione Biologico** potrà essere usato per fini di ricerca senza il consenso scritto dell'**Atleta**. I **Campioni Biologici** usati per finalità diverse da quelle previste dall'Art. 6.2 dovranno essere resi totalmente anonimi in modo tale da non consentire il riconoscimento dell'**Atleta**.

### **6.4 STANDARD PER L'ANALISI DEI CAMPIONI E ATTIVITÀ DI RELAZIONE**

I laboratori dovranno analizzare i **Campioni Biologici** per i controlli antidoping e riportarne i risultati attenendosi allo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**. Al fine di garantire controlli efficaci, il Documento Tecnico di cui all'Art. 5.4.1 del **Codice** stabilirà parametri di analisi dei **campioni biologici** appropriati basati sulla valutazione del rischio per particolari sport e discipline e i laboratori analizzeranno i campioni seguendo tali parametri con l'eccezione di quanto segue:

**6.4.1** il CPA potrà chiedere ai laboratori di analizzare i propri **Campioni Biologici** utilizzando parametri più estensivi rispetto a quelli dettagliati nel Documento Tecnico.

**6.4.2** Il CPA potrà chiedere ai laboratori di analizzare i propri **Campioni Biologici** utilizzando parametri meno estensivi rispetto a quelli dettagliati nel Documento Tecnico solo nel caso in cui la **WADA** accetti che, a causa di particolari circostanze del paese o dello Sport in questione, come stabilito nel piano di distribuzione dei controlli, un'analisi meno estensiva sarebbe più opportuna.

**6.4.3** In conformità con le disposizioni dello **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**, i laboratori, di propria iniziativa e a loro spese, potranno analizzare i **Campioni Biologici** alla ricerca di **Sostanze Vietate** e **Metodi Proibiti** non previsti dai parametri di analisi dettagliati nel Documento Tecnico o specificati dall'Autorità per i controlli. I risultati di tali analisi dovranno essere comunicati ed avranno la stessa validità e conseguenze degli altri.

## **6.5 ANALISI SUPPLEMENTARI SUI CAMPIONI BIOLOGICI**

I **Campioni Biologici** potranno essere conservati e successivamente sottoposti ad analisi supplementari per le finalità stabilite dall'Art. 6.2: (a) dalla WADA in qualsiasi momento; e/o (b) dal CPA in qualsiasi momento prima che i risultati di entrambi i campioni A e B (oppure del campione A laddove l'analisi del campione B sia stata rifiutata o non venga eseguita) siano stati comunicati dal CPA all'**Atleta** come fondamento asserito per una violazione del Regolamento Antidoping ai sensi dell'Art. 2.1. Le analisi supplementari sui **campioni biologici** dovranno rispettare i requisiti dello **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** e quelli dello **Standard Internazionale per i Controlli**.

## **ART. 7 - GESTIONE DEI RISULTATI**

### **7.1 RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RISULTATI**

**7.1.1** Il CPA sarà responsabile della gestione dei risultati nei confronti degli **Atleti** e degli altri **Soggetti** sotto la propria giurisdizione in conformità con i principi previsti dall'Art. 7 del **Codice**.

**7.1.2** Al fine di stabilire le responsabilità per la gestione dei risultati, laddove il CPA scelga di raccogliere **Campioni Biologici** supplementari nelle circostanze previste dall'Art. 5.2.4, lo si dovrà considerare come l'**Organizzazione Antidoping** che ha avviato e diretto la raccolta degli stessi. Tuttavia, ove il CPA imponga al laboratorio solo l'esecuzione di tipologie di analisi supplementari a spese dello stesso CPA, allora si dovranno considerare la Federazione Internazionale o l'ente organizzatore dell'evento come l'Organizzazione Antidoping che ha avviato e diretto la raccolta dei campioni.

### **7.2 ESITO AVVERSO DELLE ANALISI NEI CONTROLLI ESEGUITI DAL CPA**

La gestione dei risultati dei controlli avviati dal CPA dovrà avvenire come segue:

**7.2.1** I risultati delle analisi dovranno essere inviati al CPA in formato codificato in una relazione firmata da un rappresentante autorizzato del laboratorio. Tutte le comunicazioni saranno trattate confidenzialmente ed in conformità con l'**ADAMS**.

**7.2.2** Ricevuti i risultati avversi delle analisi, il CPA dovrà avviare un riesame per stabilire se: (a) è stato concesso o sarà concesso un UT applicabile secondo le disposizioni dello **Standard Internazionale per le Esenzioni a Fini Terapeutici**, oppure (b) si è verificato

un apparente allontanamento dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** e dallo **Standard Internazionale per i Controlli** che ha provocato risultati avversi delle analisi.

**7.2.3** Qualora il riesame dei risultati avversi delle analisi di cui all'Art. 7.2.2 riveli la presenza di un **UT** applicabile o un allontanamento dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** o dallo **Standard Internazionale per i Controlli** alla base dei risultati avversi, allora l'intero controllo dovrà essere considerato negativo e l'**Atleta**, la sua Federazione Internazionale e la sua **Federazione Nazionale**, così come la **WADA**, dovranno essere informati.

### **7.3 NOTIFICA DOPO IL RIESAME DI RISULTATI AVVERSI DI ANALISI**

**7.3.1** Nel caso in cui il riesame di risultati avversi di cui all'Art. 7.2.2 non riveli la presenza di un **UT** o del diritto ad un'esenzione per **UT** come previsto dallo **Standard Internazionale per le Esenzioni a Fini Terapeutici**, né un allontanamento dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** o dallo **Standard Internazionale per i Controlli**, il CPA dovrà comunicare prontamente all'**Atleta**, e contestualmente alla sua Federazione Internazionale, alla **Federazione Nazionale** e alla **WADA**, secondo le modalità previste dall'Art. 14.1: (a) l'esito avverso delle analisi; (b) la norma antidoping violata; (c) il diritto dell'**Atleta** a richiedere l'analisi del **Campione Biologico B** o, mancando tale richiesta entro la scadenza prevista, che l'analisi del **Campione Biologico B** venga considerata come rinunciata; (d) la data, l'ora e il luogo stabilito per l'analisi del **Campione Biologico B** nel caso in cui l'**Atleta** o il CPA scelgano di richiederne l'analisi; (e) la possibilità per l'**Atleta** e/o il suo rappresentante di presenziare all'apertura e alle analisi del **Campione Biologico B** ai sensi dello **Standard Internazionale per le Analisi di Laboratorio**; e (f) il diritto dell'**Atleta** di richiedere copie dei documenti di laboratorio relativi ai **Campioni Biologici A** e **B** che includeranno le informazioni previste dallo **Standard Internazionale per le Analisi di Laboratorio**. Qualora il CPA decida di non produrre i risultati avversi come prova di una violazione del Regolamento Antidoping, dovrà comunicarlo all'**Atleta**, alla sua Federazione Internazionale, alla **Federazione Nazionale** e alla **WADA**.

**7.3.2** Laddove richiesto dall'**Atleta** o dal CPA, il **Campione Biologico B** dovrà essere analizzato secondo quanto stabilito dallo **Standard Internazionale per le Analisi di Laboratorio**. Un **Atleta** potrà accettare i risultati delle analisi del campione A rinunciando all'analisi del campione B. Tuttavia, il CPA potrà scegliere di procedere comunque all'analisi del campione B.

**7.3.3** L'**Atleta** o il suo rappresentante potranno presenziare all'analisi del campione B. Lo stesso dicasi per un rappresentante del CPA ed un rappresentante della **Federazione Nazionale** dell'**Atleta**.

**7.3.4** Qualora l'analisi del **Campione Biologico B** non confermi l'analisi del **Campione Biologico A**, allora l'intero controllo dovrà essere considerato negativo (tranne nel caso in cui il CPA decida di produrre il caso come prova di violazione del Regolamento Antidoping ai sensi dell'Art. 2.2.) e l'**Atleta**, la sua Federazione Internazionale e la sua **Federazione Nazionale**, così come la **WADA**, dovranno essere informati.

**7.3.5** Qualora l'analisi del **Campione Biologico B** confermi gli esiti avversi delle analisi del **Campione Biologico A**, i risultati dovranno essere comunicati all'**Atleta**, alla sua Federazione Internazionale, alla sua **Federazione Nazionale** e alla **WADA**.

### **7.4 REVISIONE DI ESITI ATIPICI**

**7.4.1** Ai sensi dello **Standard Internazionale per le Analisi di Laboratorio**, in alcune circostanze i laboratori dovranno riferire la presenza di **Sostanze Vietate** che potrebbero anche essere prodotte a livello endogeno come **esiti atipici**, ovvero risultati che saranno oggetto di ulteriori indagini.

**7.4.2** In caso di ricevimento di **esiti atipici**, il CPA dovrà condurre un riesame al fine di stabilire se: (a) è stato concesso o verrà concesso un **TUE** applicabile in conformità con lo **Standard Internazionale per le Esenzioni a Fini Terapeutici**, oppure (b) si è verificato un apparente allontanamento dallo **Standard Internazionale per le Analisi di Laboratorio** che ha causato l'**esito atipico**.

**7.4.3** Qualora l'esito atipico di cui all'Art. 7.4.2 riveli la presenza di un TUE o un allontanamento dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** o dallo **Standard Internazionale per i Controlli** che ha causato l'**esito atipico**, l'intero controllo dovrà essere considerato negativo e l'**Atleta**, la sua Federazione Internazionale e la **WADA** dovranno essere informati.

**7.4.4** Nel caso in cui l'**esito atipico** non riveli la presenza di un **TUE** né di un allontanamento dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** o dallo **Standard Internazionale per i Controlli** che abbia causato l'**esito atipico**, il CPA dovrà condurre o far condurre le analisi previste. Dopo aver completato i controlli, l'esito atipico sarà presentato come risultato avverso delle analisi, ai sensi dell'Art. 7.3.1, oppure l'**Atleta**, la sua Federazione Internazionale, la **Federazione Nazionale** e la **WADA** saranno informati che l'esito atipico non sarà presentato come risultato avverso.

**7.4.5** Il CPA non comunicherà la presenza di un esito atipico fino a quando le analisi condotte su quest'ultimo non siano state completate e non sia stato deciso se dovrà essere presentato come risultato avverso, a meno che non si verifichi una delle seguenti circostanze:

**7.4.5.1** Qualora il CPA stabilisca che il **Campione Biologico B** debba essere analizzato prima della conclusione delle verifiche, potrà agire in questo senso dopo averne dato comunicazione all'**Atleta**. Tale notifica dovrà contenere la descrizione dell'esito atipico e le informazioni di cui all'Art. 7.3.1 (d) – (f).

**7.4.5.2** Qualora al CPA sia richiesto (a) dall'organizzazione di un evento principale prima di una manifestazione di livello internazionale, oppure (b) da un'organizzazione sportiva responsabile dell'osservanza di una scadenza imminente al fine della selezione dei membri di una squadra per un evento internazionale, di rendere pubblico se qualcuno degli **Atleti** indicati sulla lista delle due organizzazioni di cui sopra abbia degli esiti atipici pendenti, dovrà informare anche le due organizzazioni dopo aver dato comunicazione all'**Atleta** della presenza di un esito atipico.

## **7.5 RIESAME DI RISULTATI ATIPICI ED AVVERSI SUL PASSAPORTO SPORTIVO**

Il riesame di risultati atipici o avversi sul passaporto sportivo dovrà avvenire secondo quanto stabilito dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** e dallo **Standard Internazionale per i Controlli**. Nel momento in cui il CPA sia certo della presenza di una violazione del Regolamento Antidoping, dovrà dare immediatamente comunicazione all'**Atleta** (e contemporaneamente alla sua Federazione Internazionale, alla **Federazione Nazionale** e alla **WADA**) dell'asserzione di una violazione ai sensi dell'Art. 2.4 e delle relative prove.

## **7.6 RIESAME IN CASO DI MANCATA REPERIBILITÀ**

Il CPA dovrà riesaminare i potenziali controlli ai quali l'**Atleta** non ha partecipato o non si è sottoposto (ai sensi dello **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**) relativamente agli **Atleti** ai quali è richiesto di rendersi reperibili. Nel momento in cui il CPA sia certo della presenza di una violazione del Regolamento Antidoping, dovrà dare immediatamente comunicazione all'**Atleta** (e contemporaneamente alla sua Federazione Internazionale, alla **Federazione Nazionale** e alla **WADA**) dell'asserzione di una violazione ai sensi dell'Art. 2.4 e delle relative prove.

## **7.7 RIESAME DI ALTRE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING NON CONTEMPLATE DAGLI ART. 7.2 - 7.6**

Il CPA dovrà condurre tutte le ulteriori analisi richieste al fine di verificare la presenza di eventuali violazioni del Regolamento Antidoping non contemplate dagli Art. 7.2 - 7.6. Nel momento in cui il CPA sia certo della presenza di una violazione del Regolamento Antidoping, dovrà dare immediatamente comunicazione all'**Atleta** (e contemporaneamente alla sua Federazione Internazionale, alla **Federazione Nazionale** e alla **WADA**) dell'asserzione di tale violazione e delle relative prove.

## **7.8 IDENTIFICAZIONE DI PRECEDENTI VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING**

Prima di comunicare ad un **Atleta** o ad altro **Soggetto** la presenza di un'asserita violazione del Regolamento Antidoping secondo le suddette modalità, il CPA dovrà consultare l'**ADAMS** e contattare la **WADA** e le altre **Organizzazioni Antidoping** coinvolte per stabilire l'effettiva esistenza di precedenti violazioni.

## **7.9 SOSPENSIONI PREVENTIVE**

**7.9.1 SOSPENSIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA:** Qualora l'analisi di un **Campione Biologico** A produca un risultato avverso relativamente ad una **Sostanza Vietata**, che non sia una **Sostanza Specificata**, od un **Metodo Proibito** e il riesame condotto ai sensi dell'Art. 7.2.2 abbia escluso la presenza di un **TUE** applicabile ed eventuali allontanamenti dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio** o dallo **Standard Internazionale per i Controlli** che possano aver causato l'esito avverso, dovrà essere applicata una sospensione preventiva dopo aver notificato il fatto ai sensi degli Art. 7.2, 7.3 o 7.5 di cui sopra.

**7.9.2 SOSPENSIONE PREVENTIVA FACOLTATIVA:** In caso di risultati avversi per una **Sostanza Specificata** o di altre violazioni del Regolamento Antidoping non contemplate dall'Art. 7.9.1, il CPA potrà imporre una sospensione preventiva all'**Atleta** o al **Soggetto** al quale l'asserita violazione si riferisce in qualsiasi momento dopo il riesame e la notifica di cui agli Art. 7.2 – 7.7 e prima dell'udienza conclusiva di cui all'Art. 8.

**7.9.3** Laddove sia imposta una sospensione preventiva ai sensi degli Art. 7.9.1 o 7.9.2, all'**Atleta** o al **Soggetto** coinvolto dovrà essere concesso quanto segue: (a) un'udienza preliminare prima o subito dopo l'imposizione della sospensione preventiva; oppure (b) un'udienza conclusiva in tempi brevi ai sensi dell'Art. 8 subito dopo l'imposizione della sospensione preventiva. Inoltre, l'**Atleta** o altro **Soggetto** potranno ricorrere in appello contro una sospensione preventiva ai sensi dell'Art. 13.2 (fatto salvo quanto disposto dall'Art. 7.9.3.1).

**7.9.3.1** La sospensione preventiva potrà essere revocata qualora l'**Atleta** dimostri all'organo giudicante che la violazione è stata, con tutta probabilità, dovuta alla presenza di un **Prodotto contaminato**. La decisione dell'organo giudicante di non revocare la

sospensione preventiva sulla base delle asserzioni dell'**Atleta** sulla presenza di un **Prodotto contaminato** non sarà appellabile.

**7.9.3.2** La sospensione preventiva dovrà essere comminata (o revocata) a meno che l'**Atleta** o il **Soggetto** non dimostri che: (a) l'asserzione di una violazione del Regolamento Antidoping non possa essere ragionevolmente sostenuta, ad esempio in caso di un evidente difetto di forma contro l'**Atleta** o il **Soggetto**; (b) da parte loro non c'è stata colpa o negligenza relativamente alla violazione asserita così che qualsiasi periodo di non idoneità che potrebbe essere altrimenti imposto per simili violazioni possa essere sospeso mediante l'applicazione dell'Art. 10.4; oppure (c) esistono altri fatti che rendono l'imposizione di una sospensione preventiva prima dell'udienza finale di cui all'Art. 8 manifestamente ingiusta. Tali basi dovranno essere interpretate in senso stretto ed applicate solo in circostanze veramente eccezionali. Ad esempio, il caso in cui la sospensione preventiva impedisca all'**Atleta** o al **Soggetto** di partecipare ad una specifica competizione od evento non saranno considerate circostanze eccezionali ai fini del presente articolo.

**7.9.4** Qualora venga imposta una sospensione preventiva sulla base di un esito avverso sul **Campione Biologico** A e la successiva analisi del campione B non confermi tale risultato, l'**Atleta** non sarà più **Soggetto** ad ulteriori sospensioni preventive per violazioni dell'Art. 2.1. Nel caso in cui l'**Atleta** (o la sua **Squadra**) siano stati squalificati da una competizione per una violazione dell'Art. 2.1 e la successiva analisi del campione B non confermi il risultato dei **Test** sul campione A, se per l'**Atleta** o la **Squadra** sarà ancora possibile essere reintrodotti nella competizione senza sconvolgimenti, allora continueranno nella loro partecipazione. Inoltre, l'**Atleta** o la **Squadra** potranno prendere parte ad altre gare dello stesso evento.

**7.9.5** In tutti i casi ove all'**Atleta** o ad un altro **Soggetto** sia stata notificata una violazione del Regolamento Antidoping ma non sia stata comminata una sospensione preventiva, gli stessi potranno accettare una sospensione preventiva volontaria in attesa della risoluzione del caso.

## **7.10 RISOLUZIONE SENZA UDIENZA**

**7.10.1** Un **Atleta** o un **Soggetto** contro il quale è stata asserita una violazione del Regolamento Antidoping potrà in qualsiasi momento ammettere tale violazione, evitare il procedimento ed accettare le sanzioni previste dal presente Regolamento, oppure (ove esista una parziale discrezione sulle sanzioni previste dal presente Regolamento) offerte dal CPA

**7.10.2** In alternativa, qualora l'**Atleta** o il **Soggetto** contro il quale è stata asserita una violazione del Regolamento Antidoping non contesti la violazione entro il termine specificato nella notifica inviata dal CPA, la stessa si reputerà ammessa dall'**Atleta** o dal **Soggetto** in questione, unitamente all'accettazione della rinuncia al procedimento e delle sanzioni previste dal presente Regolamento, oppure (ove esista una parziale discrezione sulle sanzioni previste dal presente Regolamento) offerte dal CPA

**7.10.3** Nei casi in cui si applicano gli Art. 7.10.1 e 7.10.2 di cui sopra, non sarà richiesta alcuna udienza innanzi all'organo giudicante. Il CPA, invece, dovrà prontamente emettere una sentenza scritta confermando la violazione del Regolamento Antidoping e le sanzioni imposte. Il CPA dovrà altresì specificare in maniera completa tutte le ragioni per eventuali squalifiche comminate, ivi comprese (se applicabile) le motivazioni per non aver applicato il periodo maggiore di squalifica. Copie della decisione dovranno essere inviate dal CPA

alle altre **Organizzazioni Antidoping**, con diritto di ricorrere in appello ai sensi dell'Art. 13.2.3, e la stessa dovrà essere pubblicata ai sensi dell'Art. 13.2.3.

## 7.11 NOTIFICA DELLA DECISIONE IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RISULTATI

In tutti i casi in cui il CPA abbia asserito o ritirato una violazione del Regolamento Antidoping, comminato una sospensione preventiva o concordato con l'**Atleta** o altro **Soggetto** l'applicazione di sanzioni senza avviare un procedimento, dovrà darne comunicazione ai sensi dell'Art. 14.2.1 alle altre **Organizzazioni Antidoping** con diritto di ricorrere in appello in conformità con l'Art. 13.2.3.

## 7.12 RITIRO DALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Qualora un **Atleta** o un altro **Soggetto** si ritiri durante un procedimento di gestione dei risultati, il CPA avrà diritto di portare a termine le proprie procedure. Qualora un **Atleta** o un altro **Soggetto** si ritiri prima dell'avvio di un procedimento di gestione dei risultati, e il CPA fosse stato responsabile dello stesso nel momento in cui l'**Atleta** o altro **Soggetto** ha commesso una violazione del Regolamento Antidoping, il CPA avrà diritto di condurre le proprie procedure relativamente a quella violazione.

# ART. 8 - DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO

## 8.1 UDIENZE A SEGUITO DELLA GESTIONE DEI RISULTATI DA PARTE DEL CPA

**8.1.1** Il CPA nominerà un Comitato Giudicante Antidoping per le questioni in materia di doping che comprenderà un Presidente e due Vice presidenti ognuno dei quali dovrà essere un avvocato con non meno di cinque anni di servizio; tre medici con non meno di cinque anni di servizio; e tre membri aggiuntivi ognuno dei quali deve essere, o essere stato, un amministratore sportivo o un **Atleta**. Tutti saranno nominati contando sul fatto che siano in grado di giudicare i vari casi in modo equo ed imparziale. Ciascun membro del Comitato sarà designato per un mandato della durata di quattro anni. In caso di decesso o dimissioni di un membro del Comitato, il CPA potrà nominare un altro membro del Comitato per sopperire alla vacanza. Il **Soggetto** così nominato sarà designato per il resto del mandato del membro che ha sostituito.

**8.1.2** Quando il CPA notifichi ad un'**Atleta** o ad altro **Soggetto** una violazione del Regolamento Antidoping, e quest'ultimo non rinunci al procedimento ai sensi degli Art. 7.10.1 o 7.10.2, il caso dovrà essere riferito al Comitato Giudicante Antidoping per le questioni in materia di doping per l'udienza e il giudizio. In base a tale rinvio, il Presidente del Comitato Giudicante Antidoping nominerà uno o più membri del Comitato stesso (incluso eventualmente il Presidente) per l'ascolto e il giudizio della questione. I membri così nominati non dovranno essere stati precedentemente coinvolti nel caso in esame. Ogni membro, previa nomina, dovrà rendere pubbliche al Presidente eventuali circostanze che possano influire sull'imparzialità nei confronti delle parti.

## 8.2 PRINCIPI DI GIUDIZIO EQUO

**8.2.1** Le udienze dovranno essere programmate e concluse in tempi ragionevoli. Le udienze che dovessero svolgersi in concomitanza con eventi sotto la giurisdizione del presente Regolamento Antidoping potranno essere condotte con formula abbreviata ove ciò sia consentito dal Comitato Giudicante Antidoping.

**8.2.2** La procedura adottata per le udienze sarà stabilita dal Comitato Giudicante Antidoping.

**8.2.3** La **WADA** e la **Federazione Nazionale** dell'**Atleta** o del **Soggetto** potranno presenziare alle udienze in qualità di osservatori. Ad ogni modo, il CPA manterrà la **WADA** al corrente dello stato dei casi in corso e dei risultati di tutti i procedimenti.

**8.2.4** Il Comitato Giudicante è tenuto ad agire in modo corretto ed imparziale nei confronti di tutte le parti in qualsiasi momento.

### **8.3 DECISIONI DEL COMITATO GIUDICANTE ANTIDOPING**

**8.3.1** Al termine del procedimento, o immediatamente dopo, il Comitato Giudicante Antidoping emetterà una decisione (adottata all'unanimità o per maggioranza) scritta, datata e controfirmata. Tale sentenza includerà tutte le motivazioni della decisione e del periodo di squalifica comminato, ivi compresa (se applicabile) la giustificazione per cui non è stata inflitta la massima pena.

**8.3.2** La sentenza sarà trasmessa dal CPA all'**Atleta** o ad altro **Soggetto**, alla loro **Federazione Nazionale** e alle **Organizzazioni Antidoping** con diritto di appello ai sensi dell'Art. 13.2.3.

**8.3.3** Le decisioni del Comitato Giudicante Antidoping potranno essere impugnate in appello come previsto dall'Art. 13. Qualora non venga presentato nessun ricorso in appello, (a) se la sentenza stabilisce che è stata commessa una violazione del Regolamento Antidoping, dovrà essere pubblicata ai sensi dell'Art. 14.3.2 ma, (b) se la sentenza stabilisce che non è stata commessa una violazione del Regolamento Antidoping, potrà essere pubblicata solo con il consenso dell'**Atleta** o della persona oggetto della sentenza. Il CPA dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere tale consenso e, qualora ciò avvenga, pubblicare la sentenza nella sua interezza o nella forma sintetica approvata dall'**Atleta** o dal **Soggetto** interessato. I principi contenuti nell'Art. 14.3.6 si applicheranno in caso di sentenza emessa contro un minore.

### **8.4 UDIENZE SINGOLE INNANZI AL TAS**

I casi di violazione del Regolamento Antidoping contro **Atleti di livello internazionale** o **nazionale** potranno essere portati direttamente innanzi al **TAS**, senza bisogno di udienze preliminari e con il consenso dell'**Atleta**, del CPA, della **WADA** e delle altre **Organizzazioni Antidoping** che avrebbero avuto diritto di ricorrere in appello innanzi al **TAS** per sentenze pronunciate in prima istanza.

## **ART. 9 - INVALIDAZIONE AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI**

La violazione del Regolamento Antidoping in sport individuali in relazione ad un **Test** eseguito in gara porterà automaticamente alla squalifica del risultato ottenuto in quella competizione con tutte le conseguenze del caso, inclusa l'invalidazione di eventuali medaglie, punti e premi.

## **ART. 10 - SANZIONI INDIVIDUALI**

**10.1 INVALIDAZIONI DEI RISULTATI DI UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DURANTE LA QUALE SI È VERIFICATA UNA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING.**

Una violazione del Regolamento Antidoping verificatasi durante o in relazione ad una manifestazione comporterà, previa sentenza dell'organo direttivo della manifestazione, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'**Atleta** durante l'evento con le relative conseguenze, inclusa la rinuncia alle medaglie, ai premi e ai punti, salvo quanto previsto nell'Art. 10.1.1.

Eventuali fattori di valutazione per l'invalidazione dei risultati nell'ambito di un evento potranno includere, ad esempio, la gravità della violazione e se l'**Atleta** è risultato negativo ai **Test** in altre competizioni.

**10.1.1** Qualora l'**Atleta** dimostri di non essere in alcun modo responsabile della violazione per propria colpa o negligenza, i suoi risultati individuali nelle altre gare non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti nelle altre gare in cui non sia stata riscontrata alcuna violazione del Regolamento Antidoping siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione.

## **10.2 SQUALIFICA PER USO DI SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI**

La durata della squalifica comminata per la violazione degli Art. 2.1, 2.2 e 2.6 sarà la seguente, salvo che sussistano le condizioni per ridurre o sospendere la durata della squalifica ai sensi degli Art. 10.4, 10.5 o 10.6:

**10.2.1** Il periodo di squalifica sarà di 4 anni nel caso in cui:

**10.2.1.1** La violazione del Regolamento Antidoping non implichi l'uso di una **Sostanza Specificata**, a meno che l'**Atleta** o il **Soggetto** interessato non possa provare che la violazione non è stata intenzionale.

**10.2.1.2** La violazione del Regolamento Antidoping implichi l'uso di una **Sostanza Specificata** e il CPA dimostri che la violazione è stata intenzionale.

**10.2.2** Laddove non si applica l'Art. 10.2.1, il periodo di squalifica sarà di 2 anni.

**10.2.3** Come per gli Art. 10.2 e 10.3, il termine "intenzionale" mira ad individuare gli **Atleti** che frodano. Pertanto, tale termine indica che l'**Atleta** o il **Soggetto** interessato hanno tenuto una condotta della quale erano consapevoli che costituiva una violazione del Regolamento Antidoping oppure che esisteva un rischio significativo che la stessa potesse costituire una violazione del Regolamento Antidoping ed hanno manifestamente ignorato tale rischio. Una violazione del Regolamento Antidoping derivante da un esito avverso delle analisi per una **Sostanza Vietata** solamente in gara sarà oppugnabilmente considerata come "non intenzionale" in caso di Sostanza Specificata laddove l'**Atleta** possa dimostrare che la stessa è stata assunta fuori gara. Una violazione del Regolamento Antidoping derivante da un esito avverso delle analisi per una **Sostanza Vietata** solamente in gara sarà considerata come "non intenzionale" in caso di Sostanza non Specificata laddove l'**Atleta** possa dimostrare che la stessa è stata assunta fuori gara in un contesto alieno alla prestazione sportiva.

## **10.3 SQUALIFICA PER ALTRE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING**

La durata della squalifica per violazioni del Regolamento Antidoping diverse da quanto previsto nell'Art. 10.2 sarà la seguente, a meno che non si applichino gli Art. 10.5 o 10.6:

**10.3.1** Per le violazioni degli Art. 2.3 o 2.5 la durata della squalifica sarà di 4 anni, tranne nel caso in cui, relativamente alla mancata presentazione per la raccolta dei **Campioni Biologici**, l'**Atleta** possa dimostrare che la violazione non è stata intenzionale (come definita dall'Art. 10.2.3). In tal caso il periodo di squalifica sarà di 2 anni.

**10.3.2** Per le violazioni dell'Art. 2.4, la durata della squalifica sarà di 2 anni, passibile di riduzione fino ad un minimo di un anno a seconda del grado di colpa dell'**Atleta**. La flessibilità della pena da due ad un anno di squalifica di cui a questo articolo non si applica agli **Atleti** i quali cambino all'ultimo minuto il loro luogo di reperibilità o in caso di altri comportamenti che sollevino seri dubbi sul fatto che l'**Atleta** stia cercando di evitare di rendersi disponibile per i controlli.

**10.3.3** Per le violazioni degli Art. 2.7 e 2.8, il periodo di squalifica comminato andrà da un minimo di quattro anni fino alla squalifica a vita a seconda della gravità. Una violazione degli Art. 2.7 o 2.8 che coinvolga un minore sarà considerata particolarmente grave e, se commessa dal personale di supporto dell'**Atleta** per violazioni diverse da quelle riguardanti le Sostanze Specificate, comporterà la squalifica a vita del personale coinvolto. Inoltre, violazioni significative di detti articoli che violino anche le leggi e le norme non sportive dovranno essere altresì riportate alle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.

**10.3.4** Per quanto attiene alle violazioni dell'Art. 2.9, il periodo di squalifica andrà da un minimo di due ad un massimo di quattro anni, a seconda della gravità della violazione.

**10.3.5** Per quanto concerne le violazioni dell'Art. 2.10, la durata della squalifica sarà di due anni, passibile di riduzione fino ad un minimo di un anno a seconda del grado di colpa dell'**Atleta** e di altre circostanze del caso.

#### **10.4 ANNULLAMENTO DELLA SQUALIFICA PER ASSENZA DI COLPA O NEGLIGENZA**

Nel caso in cui l'**Atleta** o altro **Soggetto** dimostri in casi specifici di non avere alcuna colpa né di aver commesso alcuna negligenza, il periodo di squalifica dovrà essere cancellato.

#### **10.5 RIDUZIONE DEL PERIODO DI SQUALIFICA PER ASSENZA DI COLPA SIGNIFICATIVA O NEGLIGENZA**

**10.5.1** Riduzione delle sanzioni per l'assunzione di **Sostanze Specificate** o Prodotti Contaminati in violazione degli Art. 2.1, 2.2 e 2.6.

##### **10.5.1.1** Sostanze Specificate

Laddove una violazione implichi l'assunzione di una **Sostanza Specificata**, e l'**Atleta** o altro **Soggetto** siano in grado di provare l'assenza di colpa significativa o negligenza, allora la sanzione dovrà essere come minimo un richiamo e nessun periodo di squalifica, e al massimo di due anni di squalifica a seconda del grado di colpa.

##### **10.5.1.2** Prodotti Contaminati

Laddove l'**Atleta** o altro **Soggetto** siano in grado di provare l'assenza di colpa significativa o negligenza e che la **Sostanza Vietata** rilevata proveniva da un **Prodotto contaminato**, la sanzione dovrà essere di un richiamo e nessun periodo di squalifica, come minimo, oppure al massimo di due anni di squalifica a seconda del grado di colpa.

**10.5.2** Ambito di applicabilità dell'assenza di colpa significativa o negligenza oltre all'Art. 10.5.1.

Qualora l'**Atleta** o altro **Soggetto** sia in grado di provare in singoli casi individuali ove l'Art. 10.5.1 non si applica l'assenza di colpa o negligenza significativa, in base a successive riduzioni o cancellazioni come previsto dall'Art. 10.6, un periodo di squalifica altrimenti applicabile potrà essere ridotto a seconda del grado di colpa. Tuttavia, il periodo di

squalifica così ridotto non potrà essere inferiore in termini di durata a metà del periodo altrimenti applicabile. In caso di squalifica a vita, il periodo ridotto di squalifica non potrà essere inferiore a 8 anni.

## **10.6 CANCELLAZIONE, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DI UN PERIODO DI SQUALIFICA O ALTRE SANZIONI PER RAGIONI DIVERSE DALLA COLPA**

### **10.6.1** Collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di violazioni del Regolamento Antidoping

Il CPA, prima della decisione finale in appello ai sensi dell'Art. 13 o prima della scadenza del termine per il ricorso in appello, potrà sospendere una parte della squalifica in un caso individuale sul quale abbia avuto autorità nella gestione dei risultati qualora un **Atleta** o altro **Soggetto** abbia collaborato in maniera fattiva con una **Organizzazione Antidoping**, un'autorità in materia penale o un organo disciplinare professionale, in modo da permettere: (i) all'**Organizzazione Antidoping** di scoprire o dimostrare una violazione del Regolamento Antidoping da parte di un altro **Soggetto**, oppure (ii) ad un organo penale o disciplinare di scoprire o dimostrare un reato o una violazione del **Codice** deontologico da parte di un altro **Soggetto** e le informazioni fornite dal collaboratore siano messe a disposizione del CPA. Dopo la decisione finale in appello, ai sensi dell'Art. 13, o dopo la scadenza del termine per ricorrere in appello, il CPA potrà sospendere soltanto una parte della squalifica altrimenti applicabile con l'approvazione della **WADA** e della Federazione Internazionale pertinente. La misura in cui la squalifica può essere sospesa dovrà basarsi sulla gravità della violazione del Regolamento Antidoping commessa dall'**Atleta** o da altro **Soggetto** e dalla collaborazione fattiva fornita dall'**Atleta** o altro **Soggetto** allo scopo di eliminare il doping dallo sport. Non si potranno sospendere più dei tre quarti della squalifica altrimenti comminabile. Se la squalifica applicabile è a vita, il periodo ridotto di cui al presente paragrafo non potrà essere inferiore ad 8 anni. Nel caso in cui l'**Atleta** o il **Soggetto** interessato smettano di collaborare e di fornire un contributo fattivo completo e credibile sul quale si basa la sospensione della squalifica, il CPA ripristinerà il periodo di squalifica inizialmente previsto. Qualora il CPA scelga di ripristinare un periodo di squalifica sospeso o al contrario di non farlo, tale decisione potrà essere oggetto di ricorso in appello da parte di qualsiasi **Soggetto** ai sensi dell'Art. 13.

**10.6.1.2** Per incoraggiare gli **Atleti** e gli altri **Soggetti** a fornire una collaborazione fattiva alle **Organizzazioni Antidoping**, su richiesta del CPA, dell'**Atleta** o di altro **Soggetto** che abbia commesso o sia stato accusato di aver commesso una violazione del Regolamento Antidoping, la **WADA** potrà accordare in qualsiasi momento del processo di gestione dei risultati, incluso dopo una sentenza definitiva in appello ai sensi dell'Art. 13, di concedere un'adeguata (a propria discrezione) sospensione del periodo di squalifica e delle relative sanzioni. In circostanze eccezionali, in virtù di una collaborazione fattiva, la **WADA** potrà concordare una sospensione della squalifica e delle altre relative sanzioni per un periodo maggiore rispetto a quelli previsti dal presente articolo, oppure scegliere di non comminare alcuna squalifica, e/o di non obbligare l'**Atleta** alla restituzione dei premi in denaro o al pagamento di multe o sanzioni. L'approvazione della **WADA** sarà soggetta al ripristino della sanzione originaria di cui al presente articolo. In deroga all'Art. 13, le decisioni della **WADA** relativamente a questo articolo non potranno essere oggetto di ricorso in appello da parte di alcuna **Organizzazione Antidoping**.

**10.6.1.3** Nel caso in cui il CPA sospenda parte di una sanzione applicabile per collaborazione fattiva, tale decisione, unitamente alla motivazione alla base della stessa, dovrà essere notificata alle altre Organizzazioni Antidoping con diritto di ricorso in appello ai sensi dell'Art. 13.2.3 in conformità con l'Art. 14.2. Solo nel caso in cui la **WADA**

stabilisca che ciò sarebbe nell'interesse della lotta al doping, potrà autorizzare il CPA a stipulare un adeguato accordo di riservatezza che limiti o ritardi la pubblicazione del patto di collaborazione fattiva o la natura della stessa.

#### **10.6.2** Ammissione di violazione del Regolamento Antidoping in assenza di altre prove

Laddove un **Atleta** o altro **Soggetto** ammetta, sua sponte, di aver violato il Regolamento Antidoping prima di aver ricevuto la comunicazione del prelievo di un **Campione Biologico** che potrebbe accertare la violazione di una norma antidoping o, in caso di violazione del Regolamento Antidoping diversa dall'Art. 2.1, prima di ricevere la notifica della violazione ammessa ai sensi dell'Art. 7 e tale ammissione costituisca l'unica prova affidabile della violazione al momento dell'ammissione stessa, la durata della squalifica potrà essere ridotta, ma non al di sotto della metà della durata della squalifica altrimenti applicabile.

#### **10.6.3** Ammissione tempestiva di violazione del Regolamento Antidoping dopo il confronto con un'infrazione sanzionabile ai sensi degli Art. 10.2.1 o 10.3.1

Laddove un **Atleta** o altro **Soggetto** potenzialmente condannato ad una sanzione di quattro anni ai sensi degli Art. 10.2.1 o 10.3.1 (per aver evitato o rifiutato la raccolta di un **Campione Biologico** o interferito con la raccolta di **campioni biologici**) ammetta una violazione del Regolamento Antidoping dopo essere stato accusato dal CPA, e con anche il consenso e a discrezione della **WADA** e del CPA, potrà ottenere una riduzione del periodo di squalifica fino ad un minimo di due anni a seconda della gravità della violazione e del grado di colpa.

#### **10.6.4** Applicazione di diversi articoli per la riduzione della sanzione

Nel caso in cui un **Atleta** o altro **Soggetto** dimostri il proprio diritto ad una riduzione della sanzione ai sensi degli Art. 10.4, 10.5 o 10.6, prima di concedere una riduzione o una sospensione in conformità con l'Art. 10.6 il periodo di squalifica altrimenti applicabile dovrà essere stabilito ai sensi degli Art. 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5. Qualora l'**Atleta** o altro **Soggetto** abbia diritto ad una riduzione o sospensione della squalifica in conformità con l'Art. 10.6, la durata della squalifica potrà essere ridotta o sospesa, ma non al di sotto di un quarto della durata della squalifica altrimenti applicabile.

### **10.7 MOLTEPLICI VIOLAZIONI**

**10.7.1** In caso di seconda violazione del Regolamento Antidoping da parte di un **Atleta** o altro **Soggetto**, la durata della squalifica dovrà essere il periodo maggiore tra:

(a) sei mesi;

(b) metà del periodo di squalifica comminato per la prima violazione del Regolamento Antidoping senza tenere in considerazione nessuna delle riduzioni previste dall'Art. 10.6, oppure

(c) il doppio del periodo di squalifica altrimenti applicabile alla seconda violazione del Regolamento Antidoping considerato come se fosse la prima violazione senza tenere in considerazione nessuna delle riduzioni previste dall'Art. 10.6.

Il periodo di squalifica di cui sopra potrà essere ulteriormente ridotto con l'applicazione dell'Art. 10.6.

**10.7.2** Una violazione del Regolamento Antidoping per la terza volta avrà sempre come conseguenza una squalifica a vita, salvo nei casi in cui la terza violazione integri le condizioni per un annullamento o riduzione della durata della squalifica ai sensi degli Art.

10.4 o 10.5 oppure implichi una violazione dell'Art. 2.4. In questi casi specifici, la durata della squalifica andrà da 8 anni fino all'interdizione a vita.

**10.7.3** Una violazione del Regolamento Antidoping per la quale un **Atleta** od altro **Soggetto** abbiano dimostrato l'assenza di colpa o negligenza non sarà considerata come una violazione precedente ai fini dell'applicazione del presente Articolo.

**10.7.4** Norme aggiuntive per alcune potenziali molteplici violazioni

**10.7.4.1** Ai fini dell'imposizione di sanzioni ai sensi dell'Art. 10.7, una violazione del Regolamento Antidoping sarà considerata come seconda violazione solo se il CPA sarà in grado di accertare che un **Atleta** o altro **Soggetto** ha commesso la seconda violazione del Regolamento Antidoping dopo aver ricevuto la notifica in conformità con l'Art. 7, oppure dopo che il CPA ha tentato, con ogni ragionevole sforzo, di notificare la prima violazione.

Qualora il CPA non sia in grado di accertare ciò, le violazioni dovranno essere considerate come un'unica prima violazione, e la sanzione comminata dovrà basarsi sulla violazione che prevede la sanzione più pesante.

**10.7.4.2** Nel caso in cui, dopo l'imposizione della sanzione per la prima violazione del Regolamento Antidoping, il CPA scopra fatti che implicano una violazione da parte dell'**Atleta** o di altro **Soggetto** verificatasi prima della notifica relativa alla prima violazione, il CPA dovrà comminare un'ulteriore sanzione basandosi su quella che sarebbe stata imposta se le due violazioni fossero state giudicate nello stesso momento. I risultati in tutte le gare risalenti alla prima violazione del Regolamento Antidoping saranno invalidati come previsto dall'Art. 10.8.

**10.7.5** Molteplici violazioni del Regolamento Antidoping durante un periodo di dieci anni.

Ai fini dell'applicazione dell'Art. 10.7, tutte le singole violazioni del Regolamento Antidoping dovranno essere commesse entro lo stesso periodo di dieci anni per essere considerate molteplici violazioni.

## **10.8 INVALIDAZIONE DEI RISULTATI DELLE COMPETIZIONI SUCCESSIVE AL PRELIEVO DI CAMPIONI O AD UNA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING**

In aggiunta all'invalidazione automatica dei risultati della competizione durante la quale è stato prelevato il **Campione Biologico** positivo ai sensi dell'Art. 9, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti dopo il prelievo del suddetto campione positivo (sia in gara che fuori gara), oppure successivamente ad un'altra violazione del Regolamento Antidoping durante un periodo di sospensione provvisoria o di squalifica, verranno invalidati, salvo i casi in cui il principio di imparzialità preveda altrimenti, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

## **10.9 RIPARTIZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL TAS E DEI PREMI IN DENARO PERSI**

Le priorità relative al rimborso dei costi sostenuti dal **TAS** e la ripartizione dei premi in denaro persi sarà la seguente: primo, rimborso dei costi sostenuti dal **TAS**; secondo, ripartizione dei premi in denaro persi in favore degli altri **Atleti**, se previsto dal regolamento della Federazione Internazionale competente; terzo, rimborso delle spese sostenute dal CPA

## **10.10 SANZIONI FINALI**

Qualora un **Atleta** o altro **Soggetto** commetta una violazione del Regolamento Antidoping, il CPA potrà, a propria discrezione e secondo il principio di proporzionalità, scegliere di: a) recuperare dall'**Atleta** o dal **Soggetto** i costi associati alla violazione, indipendentemente dal periodo di squalifica imposto e/o b) multare l'**Atleta** o il **Soggetto** per un importo fino a € 10.000,00 (diecimila euro), solo nei casi in cui il massimo periodo di squalifica altrimenti comminabile sia già stato imposto.

L'imposizione di una sanzione pecuniaria o il recupero dei costi da parte del CPA non saranno considerati come base per la riduzione del periodo di squalifica o di altre sanzioni altrimenti applicabili in conformità con il presente Regolamento o il **Codice**.

## 10.11 INIZIO DEL PERIODO DI SQUALIFICA

Salvo quanto di seguito previsto, il periodo di squalifica avrà inizio a partire dal giorno della sentenza pronunciata nell'udienza finale con la quale si adotta il provvedimento di squalifica, oppure, nel caso in cui si rinunci all'udienza o questa non sia prevista, dal giorno in cui la squalifica venga accettata o altrimenti comminata.

### 10.11.1 Ritardi non imputabili all'**Atleta** o ad altro **Soggetto**.

Laddove si siano verificati ritardi significativi nel dibattimento o in altri aspetti del controllo antidoping non imputabili all'**Atleta** o ad altro **Soggetto**, il CPA potrà far iniziare il periodo di squalifica a partire da una data precedente risalendo fino alla data del prelievo del **Campione Biologico** oppure dalla data in cui è avvenuta un'altra violazione del Regolamento Antidoping. Tutti i risultati agonistici ottenuti durante il periodo di squalifica, inclusa la squalifica retroattiva, saranno invalidati.

### 10.11.2 Ammissione tempestiva

Laddove un **Atleta** o altro **Soggetto** ammetta tempestivamente (ovvero sempre prima della competizione successiva) una violazione del Regolamento Antidoping dopo essere stato accusato dal CPA, il periodo di squalifica potrà essere fatto iniziare a partire dalla data del prelievo del **Campione Biologico** oppure dalla data in cui è avvenuta un'altra violazione del Regolamento Antidoping. Tuttavia, qualora il presente articolo sia applicato, l'**Atleta** o altro **Soggetto** dovrà scontare almeno metà del periodo di squalifica a partire dalla data in cui l'imposizione della sanzione è stata accettata, oppure dalla data della sentenza comminante la sanzione, oppure da quando la sanzione viene altrimenti imposta. Il presente articolo non si applica nel caso in cui il periodo di squalifica sia già stato ridotto ai sensi dell'Art. 10.6.3.

### 10.11.3 Credito per squalifica provvisoria o periodo di squalifica scontato

**10.11.3.1** Nel caso in cui venga comminata una sospensione provvisoria e questa sia rispettata dall'**Atleta** o altro **Soggetto**, quest'ultimo riceverà un credito per tale periodo di sospensione provvisoria in rapporto a qualsiasi altro periodo di squalifica che potrebbe essergli comminato. Qualora venga scontato un periodo di squalifica conseguente ad una sentenza successivamente oggetto di ricorso in appello, l'**Atleta** o altro **Soggetto** riceverà un credito per il periodo di squalifica scontato in rapporto a qualsiasi altro periodo di squalifica che potrebbe essergli comminato in appello.

**10.11.3.2** Qualora un **Atleta** o altro **Soggetto** accetti volontariamente una sospensione provvisoria scritta da parte del CPA e successivamente la osservi, riceverà un credito per tale periodo di sospensione in rapporto a qualsiasi altro periodo di squalifica che potrebbe essergli comminato. Una copia dell'accettazione volontaria della sospensione provvisoria da parte dell'**Atleta** o del **Soggetto** dovrà essere trasmessa tempestivamente ad ogni

parte avente diritto a ricevere la notifica della violazione asserita del Regolamento Antidoping ai sensi dell'Art. 14.4.

**10.11.3.3** Nessun credito in rapporto ad un periodo di squalifica dovrà essere concesso per qualsiasi periodo prima della data effettiva della sospensione provvisoria o della sospensione provvisoria volontaria, indipendentemente dalla scelta dell'**Atleta** di astenersi dalle competizioni o dalla sospensione da parte della propria **Squadra**.

**10.11.3.4** Per quanto concerne gli sport di **Squadra**, nel caso in cui venga comminato un periodo di sospensione ad una **Squadra**, salvo i casi in cui il principio di imparzialità preveda altrimenti, il periodo di squalifica avrà inizio a partire dal giorno della sentenza pronunciata nell'udienza finale con la quale si adotta il provvedimento di squalifica, oppure, nel caso in cui si rinunci all'udienza, dal giorno in cui la squalifica viene accettata o altrimenti comminata. Qualsiasi periodo di squalifica provvisoria per una **Squadra** (comminato o accettato volontariamente) andrà a ridurre la durata complessiva del periodo di squalifica da scontare.

## **10.12 STATUS GIURIDICO DURANTE LA SQUALIFICA**

**10.12.1** Nessun **Atleta** o **Soggetto** squalificato potrà partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo della squalifica, a gare o attività (fatta eccezione per i programmi autorizzati di formazione antidoping e riabilitazione) autorizzate od organizzate dal CPA o da qualsiasi **Federazione Nazionale**, club od organizzazione affiliata al CPA o altra **Federazione Nazionale**, né a competizioni autorizzate od organizzate da leghe professioniste, organizzatori di **manifestazioni a livello nazionale** o **internazionale**, né ad attività sportive esclusive o a livello nazionale sovvenzionate da agenzie governative.

Un **Atleta** o altro **Soggetto** che sconti un periodo di squalifica maggiore di quattro anni potrà partecipare in qualità di **Atleta**, alla fine del quarto anno di squalifica, a manifestazioni sportive locali non oggetto della sanzione o altrimenti sotto la giurisdizione di un Firmatario del **Codice** o di un membro di un Organismo Firmatario del **Codice**, ma solo se tale evento sarà ad un livello tale da non consentire all'**Atleta** o al **Soggetto** di gareggiare direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) in una manifestazione di livello nazionale o internazionale, e non coinvolgerà l'**Atleta** o il **Soggetto** in attività con **Minori**.

Un **Atleta** o altro **Soggetto** che debba scontare un periodo di squalifica resterà subordinato ai **Test** antidoping.

### **10.12.2 Ritorno agli allenamenti**

In deroga all'Art. 10.12.1, un **Atleta** potrà tornare ad allenarsi con una **Squadra** o utilizzare le strutture di un club o di un'altra organizzazione membro del CPA durante il periodo più breve tra: l'ultimo trimestre di squalifica imposto.

### **10.12.3 Violazione del divieto di gareggiare durante la squalifica**

Nel caso in cui un **Atleta** o altro **Soggetto** squalificato violi il divieto di gareggiare durante il periodo di squalifica, come disposto dall'Art. 10.12.1, i risultati di tali gare verranno invalidati ed un nuovo periodo di squalifica pari a quello comminato sarà aggiunto a quello originario. Il nuovo periodo di squalifica potrà essere ridotto a seconda del grado di colpa dell'**Atleta** o di altro **Soggetto** e delle circostanze del caso. La decisione per determinare se un **Atleta** o altro **Soggetto** abbia violato il divieto di gareggiare e se possa applicarsi una riduzione del periodo di squalifica spetta al CPA. Tale decisione potrà essere oggetto di ricorso in appello ai sensi dell'Art. 13.

Laddove il personale di supporto o terzi cooperino alla violazione del divieto di gareggiare da parte di un **Atleta** o di altro **Soggetto** durante un periodo di squalifica, il CPA imporrà sanzioni per la violazione dell'Art. 2.9 relativamente a tale cooperazione.

#### **10.12.4** Congelamento del sostegno finanziario durante la squalifica

Inoltre, per ogni violazione del Regolamento Antidoping che non implichi una sanzione ridotta ai sensi degli Art. 10.4 o 10.5, una parte o la totalità del sostegno finanziario o di altri benefit sportivi ricevuti dall'**Atleta** o da altro **Soggetto** saranno congelati dal CPA, dal Governo di San Marino e dalle **Federazioni Nazionali**.

### **10.13 PUBBLICAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI**

Una componente obbligatoria di ciascuna sanzione dovrà comprendere la pubblicazione automatica in conformità con quanto disposto dall'Art. 14.3.

## **ART. 11 - SANZIONI PER LE SQUADRE**

### **11.1 TEST SULLE SQUADRE**

Se a più di un membro di una **Squadra** è stata notificata una violazione del Regolamento Antidoping ai sensi dell'Art. 7 in relazione ad una manifestazione sportiva, l'autorità giudicante per l'**evento** dovrà sottoporre la **Squadra** a **Test** mirati durante la manifestazione.

### **11.2 SANZIONI PER LE SQUADRE**

Qualora venga accertato che più di due membri di una **Squadra**, in uno sport di **Squadra**, hanno violato il Regolamento Antidoping durante una manifestazione sportiva, l'autorità giudicante per l'evento sarà tenuta a comminare una sanzione adeguata alla **Squadra** (es. perdita dei punti, squalifica da una competizione o manifestazione sportiva, o altra sanzione) oltre alle conseguenze sanzionatorie imposte al/ai singolo/i **Atleta/i** che abbia/no commesso la violazione del Regolamento Antidoping.

### **11.3 L'AUTORITÀ GIUDICANTE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA POTRÀ IMPORRE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PIÙ SEVERE ALLE SQUADRE.**

L'autorità giudicante per una manifestazione sportiva potrà scegliere di stabilire delle norme per quella specifica manifestazione che impongono conseguenze sanzionatorie più severe rispetto a quelle previste nell'Art. 11.2 per le finalità della manifestazione.

## **ART. 12 - SANZIONI E SPESE A CARICO DEGLI ENTI SPORTIVI**

**12.1** Il CPA potrà richiedere alle autorità pubbliche competenti di congelare tutti o parte dei fondi o del sostegno non finanziario alle **Federazioni Nazionali** che non si attengano al vigente Regolamento Antidoping.

**12.2** Le **Federazioni Nazionali** dovranno rimborsare il CPA per tutte le spese (ivi compresi ma non limitatamente a costi di laboratorio, di udienza e di viaggio) relative alle violazioni del presente Regolamento Antidoping commesse da un **Atleta** o da altro **Soggetto** affiliato alle suddette **Federazioni**.

**12.3** Il CPA potrà scegliere di richiedere al Comitato Olimpico Nazionale di San Marino di intraprendere ulteriori azioni disciplinari contro le **Federazioni Nazionali** in merito al

riconoscimento, idoneità dei loro dirigenti e degli **Atleti** che devono partecipare ad eventi di livello internazionale ed applicare sanzioni come segue:

**12.3.1** Per quattro o più violazioni del Regolamento Antidoping (diverse da quelle previste dall'Art. 2.4) commesse da un **Atleta** o da membri affiliati alle **Federazioni Nazionali** entro un periodo di 12 mesi.

**12.3.2** Più di un **Atleta** o altro **Soggetto** affiliato ad una **Federazione Nazionale** commette una violazione del Regolamento Antidoping durante un evento di livello internazionale.

**12.3.3** Una **Federazione Nazionale** non ha compiuto tutti gli sforzi per tenere il CPA informato circa la reperibilità di un **Atleta** dopo aver ricevuto richiesta di tali informazioni.

## **ART. 13 - RICORSI IN APPELLO**

### **13.1 SENTENZE IMPUGNABILI IN APPELLO**

Le sentenze emesse in conformità al vigente Regolamento Antidoping potranno essere impugnate in appello secondo quanto stabilito dai seguenti Art. 13.2 – 13.7 o secondo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, dal **Codice** e dagli Standard Internazionali. Dette sentenze saranno esecutive per tutta la durata dell'appello, salvo eventuale parere contrario dell'organo di appello. Prima dell'inizio di un ricorso in appello, ogni riesame dopo la sentenza previsto dal regolamento interno dell'**Organizzazione Antidoping** dovrà essere terminato a condizione che rispetti i principi stabiliti dal seguente Art. 13.2.2 (ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 13.1.3).

#### **13.1.1 Ambito illimitato del riesame**

L'ambito del riesame in appello comprenderà tutte le questioni rilevanti per il caso e non sarà espressamente limitato alle questioni e all'ambito del esame prima della decisione iniziale.

**13.1.2** Il **TAS** non differirà i risultati oggetto di ricorso in appello.

Nel prendere le proprie decisioni il **TAS** non subirà ritardi a causa dell'autorità discrezionale esercitata dall'organo la cui sentenza è oggetto di appello.

**13.1.3** Diritto della **WADA** di non esaurire altri rimedi interni.

Laddove la **WADA** abbia il diritto di ricorrere in appello ai sensi dell'Art. 13 e nessun'altra parte abbia impugnato in appello una sentenza finale nell'ambito del processo del CPA, la **WADA** potrà impugnare tale sentenza in appello direttamente al **TAS**, senza dover esaurire altri rimedi nel processo del CPA

### **13.2 APPELLI PER DECISIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING, SANZIONI, SOSPENSIONI PROVVISORIE, RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE E GIURISDIZIONE**

Una decisione che stabilisca che è stata commessa una violazione del Regolamento Antidoping; una decisione che imponga o non imponga sanzioni per la violazione del Regolamento Antidoping o una decisione che stabilisca che non è stata commessa alcuna violazione del Regolamento Antidoping; una decisione che indichi che un procedimento per violazione del Regolamento Antidoping non può continuare per ragioni procedurali (inclusa, ad esempio, la prescrizione); una decisione della **WADA** di non concedere un'eccezione al requisito di notifica con preavviso di sei mesi per gli **Atleti** ritirati affinché

possano ritornare in gara ai sensi dell'Art. 5.7.1; una decisione della **WADA** che assegni la gestione dei risultati ai sensi dell'Art. 7.1 del **Codice**; una decisione del CPA di non addurre esiti avversi delle analisi o esiti atipici come violazione del Regolamento Antidoping, oppure la decisione di non procedere con la violazione del Regolamento Antidoping dopo un'inchiesta condotta ai sensi dell'Art. 7.7; la decisione di comminare una sospensione provvisoria come risultato di un'udienza preliminare; il mancato rispetto da parte del CPA dell'Art. 7.9; una decisione che stabilisca che il CPA non possiede la giurisdizione necessaria per deliberare in merito ad un presunto caso di violazione del Regolamento Antidoping o alle sanzioni ad esso correlate; la decisione di sospendere, o non sospendere, un periodo di squalifica oppure di ripristinare, o non ripristinare, un periodo sospeso di squalifica ai sensi dell'Art. 10.6.1; una decisione presa in conformità con l'Art. 10.12.3 e la decisione del CPA di non riconoscere le sentenze emesse da un'altra **Organizzazione Antidoping** ai sensi dell'Art. 15 potrà essere impugnata in appello solo ed esclusivamente in base a quanto previsto dagli Art. 13.2 – 13.7.

#### **13.2.1 Ricorsi in appello che coinvolgono *Atleti* o *Eventi di livello internazionale*.**

I casi riguardanti partecipazioni ad eventi di livello internazionale o che coinvolgono **Atleti** di livello internazionale saranno decisi in appello esclusivamente dal **TAS**.

#### **13.2.2 Ricorsi in appello riguardanti altri *Atleti* o altri *Soggetti*.**

Nei casi in cui l'Art. 13.2.1 non sia applicabile, la sentenza potrà essere impugnata solo innanzi al CAS secondo le disposizioni previste da quel tribunale.

#### **13.2.3 *Soggetti* che possono ricorrere in appello**

Per i casi di cui all'Art. 13.2.1, le seguenti parti avranno diritto di ricorrere in appello al TAS: (a) l'**Atleta** o altro **Soggetto** citato nella sentenza appellata; (b) la controparte nel caso della sentenza in esame; (c) la Federazione Internazionale competente; (d) il CPA e (se diversa) l'Organizzazione Nazionale Antidoping del paese di residenza del **Soggetto** o dei paesi in cui il **Soggetto** è cittadino o titolare; (e) il Comitato Olimpico Internazionale o il Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, qualora la sentenza possa avere conseguenze sui Giochi Olimpici o Paralimpici, incluse le sentenze che incidono sull'idoneità a partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici; e (f) la **WADA**.

Per i casi di cui all'Art. 13.2.2, le seguenti parti avranno diritto di ricorrere in appello al TAS: (a) l'**Atleta** o altro **Soggetto** citato nella sentenza appellata; (b) la controparte nel caso della sentenza in esame; (c) la Federazione Internazionale competente; (d) il CPA e (se diversa) l'Organizzazione Nazionale Antidoping del paese di residenza del **Soggetto**; (e) il Comitato Olimpico Internazionale o il Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, qualora la sentenza possa avere conseguenze sui Giochi Olimpici o Paralimpici, incluse le sentenze che incidono sull'idoneità a partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici; e (f) la **WADA**.

#### **13.2.4 Appelli incidentali e successivi consentiti**

Sono specificatamente consentiti gli appelli incidentali e successivi presentati dal convenuto per i casi trasmessi al **TAS** conformemente alle disposizioni del **Codice**. Ciascuna parte con diritto di ricorso in appello ai sensi dell'Art. 13 dovrà presentare un appello incidentale o successivo al più tardi entro il termine di consegna della risposta dell'altra parte.

### **13.3 MANCATA PRONUNCIA DI UNA SENTENZA IN TEMPO UTILE**

Laddove, in un caso particolare, il **CPA** non pronunci la sentenza per stabilire se è stata commessa la violazione del Regolamento Antidoping entro un termine ragionevole

previsto dalla **WADA**, quest'ultima potrà scegliere di appellarsi direttamente al **TAS** come se il **CPA** avesse pronunciato una sentenza in cui si è stabilito che non c'è stata violazione del Regolamento Antidoping. Qualora il comitato del **TAS** stabilisca che è stata commessa una violazione del Regolamento Antidoping e che la **WADA** ha agito in modo ragionevole scegliendo di appellarsi direttamente al **TAS**, le spese e gli onorari degli avvocati sostenuti dalla **WADA** nel ricorso in appello dovranno essere rimborsati dal CPA

#### **13.4 APPELLI CONTRO DECISIONI RIGUARDANTI UN TUE**

Le decisioni relative ad un **TUE** potranno essere oggetto di ricorso in appello solo ai sensi dell'Art. 4.4.

#### **13.5 NOTIFICA DELLE SENTENZE DI APPELLO**

Qualsiasi **Organizzazione Antidoping** che sia parte in un processo di appello dovrà notificare tempestivamente all'**Atleta** o ad altro **Soggetto**, così come alle altre Organizzazioni Antidoping con diritto di ricorso in appello ai sensi dell'Art. 13.2.3, la sentenza di appello secondo le modalità previste dall'Art. 14.2.

#### **13.6 RICORSO IN APPELLO PER LE SENTENZE EMESSE AI SENSI DELL'ART. 12**

Le sentenze emesse dal CPA ai sensi dell'Art. 12 potranno essere oggetto di ricorso in appello presentato dalla **Federazione Nazionale** competente solo innanzi al **TAS**.

#### **13.7 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO IN APPELLO**

##### **13.7.1 Appelli innanzi al TAS**

Il termine per la presentazione di un ricorso in appello al **TAS** sarà di ventuno giorni dalla data di ricevimento della sentenza da parte del **Soggetto** ricorrente. In deroga a quanto sopra, si applicherà quanto segue relativamente alle richieste di appello presentate da una parte avente diritto ma non coinvolta nel procedimento che ha condotto alla sentenza oggetto di appello:

(a) entro 15 giorni dalla notifica della sentenza la suddetta parte potrà richiedere una copia della pratica del caso all'organo che ha emesso la sentenza;

(b) se la suddetta richiesta è avanzata entro quindici giorni, la parte richiedente avrà ventuno giorni dal ricevimento della pratica per presentare un ricorso in appello al **TAS**.

In deroga a quanto sopra, il termine ultimo per la presentazione di un ricorso in appello da parte della **WADA** sarà entro e non oltre:

(a) i 21 giorni successivi all'ultimo giorno utile in cui l'altra parte coinvolta nel caso sarebbe potuto ricorrere in appello, oppure

(b) i 21 giorni successivi al ricevimento da parte della **WADA** della documentazione completa relativa alla sentenza.

### **ART. 14 - RISERVATEZZA E ATTIVITA' DI RELAZIONE**

#### **14.1 INFORMAZIONI SUGLI ESITI AVVERSI E ATIPICI DELLE ANALISI E SU ALTRE POSSIBILI VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING**

**14.1.1** Notifica di violazioni del Regolamento Antidoping ad **Atleti** e ad altri **Soggetti**.

Eventuali possibili violazioni del Regolamento Antidoping dovranno essere notificate agli **Atleti** o ad altri **Soggetti** secondo le modalità previste dagli Art. 7 e 14. La notifica ad un **Atleta** o ad altro **Soggetto** membro di una **Federazione Nazionale** potrà essere espletata inviando la comunicazione alla **Federazione Nazionale**.

**14.1.2** Notifica di violazioni del Regolamento Antidoping alle Federazioni Internazionali e alla **WADA**.

Eventuali possibili violazioni del Regolamento Antidoping dovranno essere notificate alle Federazioni Internazionali e alla **WADA** secondo le modalità previste dagli Art. 7 e 14 contestualmente alla comunicazione fatta all'**Atleta** o ad altro **Soggetto**.

**14.1.3** Contenuto della notifica di una violazione del Regolamento Antidoping.

La notifica di una violazione del Regolamento Antidoping ai sensi dell'Art. 21 dovrà includere: il nome dell'**Atleta**, lo Stato, lo Sport e la disciplina sportiva, il livello di competizione, se il **Test** è stato effettuato in gara o fuori gara, la data del prelievo del **Campione Biologico**, il risultato delle analisi dichiarato dal laboratorio e le altre informazioni richieste dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**.

La notifica di una violazione non prevista dall'Art. 2.1 dovrà dettagliare quale norma è stata infranta e le basi di tale asserzione.

**14.1.4** Relazioni sulla situazione

Ad eccezione delle indagini che non abbiano portato alla notifica di una violazione del Regolamento Antidoping ai sensi dell'Art. 14.1.1, le Federazioni Internazionali e il **WADA** dovranno essere regolarmente aggiornate circa la situazione e i risultati di tutti i riesami e i procedimenti condotti in conformità con gli Art. 7, 8 e 13 e ricevere una relazione o decisione scritta motivata che spieghi come la questione è stata risolta.

**14.1.5** Riservatezza

Le organizzazioni riceventi non dovranno divulgare le informazioni a persone che non siano i diretti interessati (ivi compreso il personale specifico del **Comitato Olimpico Nazionale** interessato, la **Federazione Nazionale** e la **Squadra**, in caso di sport di **Squadra**) fino a quando il CPA non le abbia rese pubbliche o abbia mancato di pubblicarle in conformità con l'Art. 14.3.

## **14.2 NOTIFICA DI SENTENZE RIGUARDANTI LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING E RICHIESTE DI PRATICHE**

**14.2.1** Le sentenze relative alle violazioni del Regolamento Antidoping emesse ai sensi degli Art. 7.11, 8.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 e 13.5 includeranno una spiegazione dettagliata delle motivazioni che hanno condotto alla sentenza e, se applicabile, la ragione per cui non è stata comminata la pena più severa. Ove la sentenza non sia in inglese o francese, il CPA dovrà fornire una sintesi in inglese o francese della decisione e delle relative motivazioni a sostegno della stessa.

**14.2.2** Le **Organizzazioni Antidoping** con diritto di ricorso in appello per le sentenze ricevute ai sensi dell'Art. 14.2.1 potranno, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione, richiedere una copia dell'intera pratica relativa al caso.

## **14.3 DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

**14.3.1** L'identità dell'**Atleta** o del **Soggetto** accusato dal CPA di aver commesso una violazione del Regolamento Antidoping potrà essere divulgata dal CPA solo dopo la consegna della relativa notifica all'**Atleta** o al **Soggetto** interessato, ai sensi degli Art. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 o 7.7, e contemporaneamente alla **WADA** e alla Federazione Internazionale dell'**Atleta** o del **Soggetto** interessato in conformità con l'Art. 14.1.2.

**14.3.2** Non più tardi di venti giorni dalla determinazione della violazione in una sentenza definitiva di appello ai sensi degli Art. 13.2.1 o 13.2.2, oppure dalla rinuncia al ricorso in appello, o dalla rinuncia all'udienza prevista dall'Art. 8, o dall'asserzione che la violazione del Regolamento Antidoping non è stata tempestivamente contestata, il CPA dovrà relazionare pubblicamente sulla disposizione della questione includendo nel proprio report lo sport, la norma antidoping violata, il nome dell'**Atleta** o di altro **Soggetto** che abbia commesso la violazione, la **Sostanza Vietata** o il Metodo Proibito implicato (se esistente) e le sanzioni imposte. Il CPA dovrà, inoltre, relazionare entro venti giorni sul risultato delle sentenze definitive di appello riguardanti le violazioni del Regolamento Antidoping includendo le informazioni di cui sopra.

**14.3.3** Laddove venga stabilito, dopo un'udienza di appello, che l'**Atleta** o altro **Soggetto** non abbia commesso alcuna violazione del Regolamento Antidoping, la sentenza potrà essere divulgata solo con il consenso dell'**Atleta** o della persona oggetto della sentenza. Il CPA dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere tale consenso e, qualora ciò avvenga, pubblicare la sentenza nella sua interezza o nella forma sintetica approvata dall'**Atleta** o dal **Soggetto** interessato.

**14.3.4** La pubblicazione minima prevederà l'immissione delle informazioni richieste sul sito internet del CPA oppure mediante altri mezzi di comunicazione per il periodo più lungo tra un mese e la durata di un qualsiasi periodo di squalifica.

**14.3.5** Né il CPA né le **Federazioni Nazionali** né altri organismi commenteranno pubblicamente i fatti specifici di casi pendenti (in opposizione alla descrizione generale del procedimento) ad eccezione della risposta a commenti pubblici attribuiti all'**Atleta** o ad altro **Soggetto** contro il quale la violazione è asserita o i loro rappresentanti.

**14.3.6** La relazione pubblica obbligatoria di cui all'Art. 14.3.2 non sarà richiesta laddove l'**Atleta** o altro **Soggetto** colpevole di violazione del Regolamento Antidoping sia un minore. Qualsiasi altra relazione pubblica facoltativa per casi in cui sia coinvolto un minore dovrà essere proporzionata ai fatti e alle circostanze del caso.

#### **14.4 ATTIVITÀ DI RELAZIONE STATISTICA**

Il CPA pubblicherà su base almeno annuale una relazione statistica generale delle proprie attività di controllo del doping e ne invierà una copia alla **WADA**. Il CPA potrà, inoltre, pubblicare relazioni riportanti il nome degli **Atleti** sottoposti a controlli e le date dei **Test**.

#### **14.5 PUNTO DI SMISTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUL CONTROLLO DEL DOPING**

Per facilitare un piano di distribuzione dei controlli coordinato ed evitare inutili doppie esecuzioni di **Test** da parte delle varie **Organizzazioni Antidoping**, il CPA informerà il punto di smistamento informazioni della **WADA** in merito a tutti i **Test** effettuati **in gara** e **fuori gara** attraverso l'**ADAMS** non appena questi siano stati condotti. Tali informazioni saranno accessibili, ove appropriato ed in conformità con la normativa applicabile, all'**Atleta**, alla sua Federazione Internazionale e a tutte le altre **Organizzazioni Antidoping** con l'autorità di effettuare controlli sull'**Atleta**.

## 14.6 RISERVATEZZA DEI DATI

**14.6.1** Il CPA potrà raccogliere, conservare, elaborare o divulgare informazioni personali sugli **Atleti** ed altri **Soggetti** laddove sia necessario ed appropriato al fine di condurre le proprie attività ai sensi del **Codice**, degli **Standard Internazionali** (ivi compresi nello specifico gli Standard Internazionali per la Protezione della Privacy e delle Informazioni Personali) e del presente Regolamento.

**14.6.2** Ogni **Soggetto** che fornisca informazioni, ivi compresi i propri dati personali, ai sensi del presente Regolamento concederà il proprio assenso a che, in conformità con le leggi sulla protezione dei dati o altre norme, le suddette informazioni vengano raccolte, elaborate, divulgate ed utilizzate per le finalità di implementazione del Regolamento Antidoping in accordo con gli Standard Internazionali per la Protezione della Privacy e delle Informazioni Personali ed altre norme, così come richiesto per l'applicazione del presente Regolamento.

## ART. 15 - APPLICAZIONE E RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI

**15.1** Fermo restando il diritto di ricorrere in appello di cui all'Art. 13, i controlli, i risultati dei dibattimenti e le altre sentenze definitive emesse dai Firmatari nell'ambito della loro autorità in conformità con le disposizioni del **Codice** saranno applicabili in tutto il mondo e riconosciute e rispettate dal CPA e dalle Federazioni Nazionali.

**15.2** Il CPA e tutte le **Federazioni Nazionali** riconosceranno tutte le misure adottate da altri organismi che non abbiano aderito al **Codice** qualora le norme sulle quali si basano siano comunque conformi alle disposizioni del **Codice**.

**15.3** Fermo restando il diritto di ricorrere in appello di cui all'Art. 13, tutte le sentenze emesse dal CPA in merito a violazioni del presente Regolamento Antidoping saranno riconosciute da tutte le **Federazioni Nazionali**, le quali adotteranno tutte le misure necessarie al fine di applicarle.

## ART. 16 - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DEL CPA E OBBLIGHI DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

**16.1** Tutte le **Federazioni Nazionali** e i loro associati dovranno rispettare il presente Regolamento Antidoping ed incorporarlo direttamente o mediante riferimento nella propria normativa così che il CPA possa applicarne le disposizioni direttamente nei confronti degli **Atleti** e degli altri **Soggetti** posti sotto la giurisdizione delle **Federazioni Nazionali**.

**16.2** Tutte le **Federazioni Nazionali** dovranno stabilire delle norme esigendo che tutti gli **Atleti** e il loro personale di supporto come condizione essenziale per la partecipazione ad una competizione o ad una attività autorizzata od organizzata dalla **Federazione Nazionale** o da una delle organizzazioni ad essa aderenti in qualità di allenatore, preparatore, dirigente, personale di **Squadra**, funzionario, personale medico o paramedico accettino di essere vincolati dal Regolamento Antidoping e dall'autorità in materia di gestione dei risultati dell'**Organizzazione Antidoping** ai sensi delle disposizioni del **Codice**.

**16.3** Tutte le **Federazioni Nazionali** dovranno riportare al CPA ed alla Federazione Internazionale corrispondente qualsiasi informazione che suggerisca o riguardi una

violazione del Regolamento Antidoping e collaborare nelle ricerche condotte dall'Organizzazione Antidoping preposta.

**16.4** Tutte le **Federazioni Nazionali** dovranno adottare norme disciplinari al fine di evitare che il personale di supporto di un **Atleta** che utilizzi **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti** senza una valida giustificazione fornisca assistenza agli **Atleti** sotto l'autorità del CPA o della **Federazione Nazionale**.

**16.5** Tutte le **Federazioni Nazionali** dovranno promuovere l'educazione antidoping in collaborazione con il CPA.

## **ART. 17 - LIMITAZIONI**

Nessun procedimento per violazione del Regolamento Antidoping potrà essere iniziato contro un **Atleta** o altro **Soggetto** senza che questi abbia ricevuto la relativa notifica di cui all'Art. 7, oppure l'invio di tale notifica non sia stato ragionevolmente tentato, entro un periodo di dieci anni dalla presunta violazione.

## **ART. 18 - RELAZIONI DEL CPA ALLA WADA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE**

Il CPA relazionerà alla **WADA** circa l'applicazione del **Codice** in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 23.5.2 dello stesso.

## **ART. 19 - EDUCAZIONE**

Il CPA programmerà, applicherà, valuterà e monitorerà programmi informativi, educativi e di prevenzione antidoping almeno per i temi previsti dall'Art. 18.2 del **Codice** e sosterrà la partecipazione attiva degli **Atleti** e del loro personale di supporto a tali programmi.

## **ART. 20 - EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING**

**20.1** Il presente Regolamento Antidoping potrà essere emendato di volta in volta dal CPA.

**20.2** Il presente Regolamento Antidoping dovrà essere interpretato come un testo indipendente ed autonomo e non attraverso riferimenti ad altre norme o statuti esistenti.

**20.3** I titoli utilizzati nel presente Regolamento Antidoping per definire articoli e paragrafi sono solamente per convenienza e non dovranno essere considerati parte sostanziale dello stesso né dovranno in alcun modo ripercuotersi sul linguaggio delle disposizioni a cui si riferiscono.

**20.4** Il **Codice** e gli **Standard Internazionali** saranno considerati come parte integrante del presente Regolamento e prevarranno in caso di controversia.

**20.5** Il vigente Regolamento Antidoping è stato adottato ai sensi delle disposizioni applicabili del **Codice** e dovrà essere interpretato compatibilmente con le stesse. L'introduzione forma parte integrante del presente Regolamento. I commenti relativi alle disposizioni del **Codice** sono inseriti nel presente Regolamento mediante riferimento agli stessi e dovranno essere utilizzati come se fossero stati incorporati per intero nel Regolamento al fine di favorire l'interpretazione dello stesso.

**20.7** Il presente Regolamento Antidoping entrerà in vigore e dovrà essere adottato a partire dall'1 gennaio 2015. Non potrà essere applicato retroattivamente a vertenze pendenti prima della data effettiva ad eccezione dei seguenti casi:

**20.7.1** qualora la violazione della norma antidoping avvenuta prima della data effettiva sia una prima o una seconda violazione, allo scopo di determinare le sanzioni di cui all'Art. 10 per le violazioni avvenute dopo la data effettiva.

**20.7.2** I periodi retroattivi in cui una violazione potrà essere considerata per le finalità di violazioni molteplici di cui all'Art. 10.7.5 e le limitazioni di cui all'Art. 17 saranno norme procedurali e dovranno essere applicate retroattivamente; a condizione, tuttavia, che l'Art. 17 sia applicato con valore retroattivo solo qualora il periodo di limitazione non sia già scaduto alla data effettiva. Altrimenti, i casi di violazioni di norme antidoping pendenti alla data effettiva, oppure presentati dopo la data effettiva ma basati su violazioni avvenute prima della stessa, dovranno essere giudicati ai sensi del Regolamento vigente al momento in cui la presunta violazione è stata commessa, a meno che l'organo giudicante stabilisca di far valere il principio di "lex mitior" per il caso in oggetto.

**20.7.3** Le violazioni relative alla mancata reperibilità di cui all'Art. 2.4 (sia per mancata presentazione di informazioni che di controlli mancati così come definiti dallo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**) avvenute prima della data effettiva saranno presentate e potranno essere considerate prima della scadenza, in accordo con lo **Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio**, ma saranno ritenute scadute dopo 12 mesi dal momento in cui sono avvenute.

**20.7.4** Relativamente ai casi di violazione del Regolamento Antidoping per i quali è stata emessa una sentenza definitiva prima della data effettiva, ma l'**Atleta** o altro **Soggetto** stia ancora scontando un periodo di squalifica, quest'ultimo potrà richiedere all'**Organizzazione Antidoping** incaricata della gestione dei risultati di prendere in considerazione una possibile riduzione del periodo di squalifica alla luce del Regolamento Antidoping vigente. Tale richiesta dovrà essere avanzata prima del termine del periodo di squalifica. La decisione emessa potrà essere impugnata ai sensi dell'Art. 13.2. Il presente Regolamento non si applicherà ai casi in cui sia stata emessa una sentenza definitiva e il periodo di squalifica sia terminato.

**20.7.5** Al fine di determinare un periodo di squalifica per una seconda violazione ai sensi dell'Art. 10.7.1, ove la sanzione per la prima violazione sia stata stabilita in base alle norme in vigore prima della data effettiva, si dovrà applicare il periodo di squalifica che sarebbe stato stabilito per la prima violazione qualora fosse stato in vigore il presente Regolamento.

## **ART. 21 - INTERPRETAZIONE DEL CODICE**

**21.1** Il testo ufficiale del **Codice** sarà mantenuto dalla **WADA** e pubblicato in lingua inglese e francese. In caso di contrasto tra le versioni in inglese e francese, prevarrà quella in inglese.

**21.2** I commenti alle disposizioni del **Codice** saranno utilizzati per l'interpretazione dello stesso.

**21.3** Il **Codice** sarà interpretato come un testo indipendente ed autonomo e non attraverso riferimenti ad altre norme o statuti esistenti dei **Firmatari** o dei governi.

**21.4** I titoli utilizzati per definire articoli e paragrafi del **Codice** sono solamente per convenienza e non dovranno essere considerati parte sostanziale dello stesso né dovranno in alcun modo ripercuotersi sul linguaggio delle disposizioni a cui si riferiscono.

**21.5** Il **Codice** non sarà applicato con valore retroattivo a vertenze pendenti prima della data in cui lo stesso sia stato accettato da un **Firmatario** ed implementato nei regolamenti di quest'ultimo. Tuttavia, le violazioni di norme antidoping avvenute prima dell'adozione del **Codice** continueranno ad essere considerate come "prime" o "seconde" violazioni al fine di stabilire le sanzioni previste dall'Art. 10 per le violazioni successive all'adozione del **Codice**.

**21.6** Le finalità, l'ambito e l'organizzazione del Programma Mondiale Antidoping e del **Codice**, così come l'Appendice 1 "Definizioni" e l'Appendice 2 "Esempi di Applicazione dell'Art. 10", saranno considerate parte integrante del **Codice**.

## **ART. 22 - ULTERIORI DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI ATLETI E DI ALTRI SOGGETTI**

**22.1** Doveri e responsabilità degli **Atleti**

**22.1.1** Essere a conoscenza e rispettare il presente Regolamento Antidoping.

**22.1.2** Essere disponibili in qualsiasi momento per la raccolta di **Campioni Biologici**.

**22.1.3** Assumersi la responsabilità, nel contesto dell'antidoping, delle sostanze ingerite o utilizzate.

**22.1.4** Informare il personale medico del loro obbligo di non assumere **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti** ed assumersi la responsabilità di assicurarsi che i trattamenti medici ricevuti non violino il presente Regolamento.

**22.1.5** Informare il CPA e la propria Federazione Internazionale circa qualsiasi sentenza di condanna per una violazione delle norme antidoping emessa da un non **Firmatario** negli ultimi 10 anni.

**22.1.6** Collaborare con le **Organizzazioni Antidoping** nelle indagini relative a violazioni del Regolamento Antidoping.

**22.2** Doveri e responsabilità del personale di supporto degli **Atleti**

**22.2.1** Essere a conoscenza e rispettare il presente Regolamento Antidoping.

**22.2.2** Collaborare con il **Programma di Controllo** dell'**Atleta**

**22.2.3** Usare la propria influenza sui valori e sul comportamento dell'**Atleta** per favorire una condotta antidoping.

**22.2.4** Informare il CPA e la propria Federazione Internazionale circa qualsiasi sentenza di condanna per una violazione delle norme antidoping emessa da un non **Firmatario** negli ultimi 10 anni.

**22.2.5** Collaborare con le **Organizzazioni Antidoping** nelle indagini relative a violazioni del Regolamento Antidoping.

**22.2.6** Non utilizzare o possedere **Sostanze Vietate** o **Metodi Proibiti** senza una valida giustificazione.

## APPENDICE 1 - DEFINIZIONI

**ADAMS** il Sistema di Gestione ed Amministrazione dell'Antidoping è un database informatico per l'inserimento, la conservazione, la condivisione e la presentazione di dati ideato per supportare gli associati e la WADA nelle loro operazioni antidoping assieme alla legislazione sulla protezione dei dati sensibili.

**Assenza di colpa o negligenza** [No fault or Negligence]: dimostrazione da parte di un *Atleta* o di altro *Soggetto* di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare, anche esercitando la massima cautela, di aver usato o assunto Sostanze Vietate o *Metodi Proibiti* né di aver altrimenti infranto il Regolamento Antidoping. Eccetto in caso di coinvolgimento di minori, per le violazioni di cui all'Art. 2.1 l'*Atleta* dovrà anche dimostrare come la *Sostanza Vietata* o il Metodo Proibito sono entrati nel suo organismo.

**Assenza di colpa o negligenza significativa** [No significant fault or negligence]: dimostrazione da parte di un *Atleta* o di altro *Soggetto* che la propria colpa o negligenza, ove considerata alla luce delle circostanze generali e tenuto conto dei criteri per l'assenza di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione del Regolamento Antidoping. Eccetto in caso di coinvolgimento di minori, per le violazioni di cui all'Art. 2.1 l'*Atleta* dovrà anche dimostrare come la *Sostanza Vietata* o il Metodo Proibito sono entrati nel suo organismo.

**Atleta** [Athlete]: qualsiasi *Soggetto* che gareggi a livello internazionale (come definito da ciascuna Federazione Internazionale) o a livello nazionale (come definito da ciascuna Organizzazione Nazionale Antidoping). Un'Organizzazione Antidoping potrà decidere di applicare le norme antidoping ad *Atleti* che non siano né di livello nazionale né internazionale riconducendoli così alla definizione di "*Atleta*". Per quanto concerne gli *Atleti* non di livello nazionale né internazionale, un'Organizzazione Antidoping potrà scegliere di condurre un numero limitato di controlli o nessun controllo; analizzare i *Campioni Biologici* per un numero di Sostanze Vietate inferiore a quello normalmente previsto; richiedere informazioni limitate sulla reperibilità o non richiederle affatto; non richiedere esenzioni per UT in anticipo. Tuttavia, in caso di violazione degli Art. 2.1, 2.3 e 2.5 del Regolamento Antidoping da parte di un *Atleta* non di livello nazionale né internazionale sotto la giurisdizione di una Organizzazione Antidoping, si applicheranno le sanzioni del *Codice* (ad eccezione dell'Art. 14.3.2). Per le finalità degli Art. 2.8, 2.9, di informazione ed educazione antidoping, ciascuno sportivo sotto l'autorità di un Firmatario, governo o altra organizzazione sportiva che abbia recepito il *Codice* sarà considerato un *Atleta*.

**Atleta di livello internazionale** [International-level athlete]: *Atleti* designati da ciascuna Federazione Internazionale che competono in uno sport a livello internazionale in conformità con lo Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio.

**Atleta di livello nazionale** [National-level Athlete]: *Atleti* designati da ciascuna Organizzazione Antidoping Nazionale, che competono in uno sport a livello nazionale in conformità con lo Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio. A San Marino, gli *Atleti* di livello nazionale sono quelli designati ai sensi dell'Art. 1.4.

**Campione Biologico** [Sample or Specimen]: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito del controllo antidoping.

**Codice** [Code]: il Codice Mondiale Antidoping.

**Collaborazione fattiva** [Substantial assistance]: per le finalità dell'Art. 10.6.1, un *Soggetto* che fornisce collaborazione fattiva dovrà: (1) rivelare pienamente, in una dichiarazione scritta e firmata, tutte le informazioni in proprio possesso in merito alle violazioni del Regolamento Antidoping, e (2) collaborare pienamente alle indagini e alla divulgazione del caso legato a tali informazioni, ivi compresa, ad esempio, la presentazione di testimonianze in un dibattimento se così richiesto dall'Organizzazione Antidoping o dall'organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite dovranno essere credibili e costituire un elemento importante per intentare una causa o, se nessuna causa è stata intentata, fornire una base sufficiente sulla quale poter intentare una causa.

**Colpa** [Fault]: mancato rispetto delle proprie responsabilità o il fatto di non prestare la dovuta attenzione in situazioni particolari. I fattori da considerare nella valutazione del grado di colpa di un *Atleta* o altro *Soggetto* comprenderanno, ad esempio, l'esperienza dell'*Atleta* o altro *Soggetto*, se un *Atleta* o altro *Soggetto* è minorenne, considerazioni specifiche quali eventuali invalidità, il livello di rischio percepito dall'*Atleta* e il grado di attenzione e ricerca tenuto da quest'ultimo in relazione al potenziale livello di rischio. Nella valutazione del grado di colpa di un *Atleta* o altro *Soggetto* le circostanze considerate dovranno essere specifiche e pertinenti al fine di spiegare l'allontanamento dell'*Atleta* o altro *Soggetto* dallo standard di comportamento. Pertanto, ad esempio, il fatto che un *Atleta* perderebbe l'opportunità di guadagnare grosse somme di denaro durante un periodo di squalifica oppure che la carriera dello stesso stia volgendo al termine, o ancora, il calendario sportivo non rappresenteranno fattori pertinenti da considerare al fine di ridurre il periodo di squalifica ai sensi degli Art. 10.5.1 e 10.5.2.

**Comitato Giudicante Antidoping**: [Doping Hearing Panel] il Comitato Giudicante Antidoping, nominato dal Comitato Permanente Antidoping, è competente per giudicare le violazioni del presente Regolamento Antidoping.

**Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese** [NOC]: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. Con l'espressione Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping.

**Controlli mirati** [Target Testing]: selezione di alcuni *Atleti* per l'esecuzione di controlli basata sui criteri previsti dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio.

**Controllo Antidoping** [Doping control]: tutte le fasi e i procedimenti che vanno dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alle disposizioni finali di qualsiasi appello, incluse tutte le fasi e i procedimenti intermedi quali la comunicazione delle informazioni sul luogo di permanenza, il prelievo e la gestione dei *campioni biologici*, le analisi di laboratorio, le esenzioni a fini terapeutici, la gestione dei risultati e le udienze.

**Convenzione UNESCO** [UNESCO Convention]: la Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata dalla 33<sup>a</sup> sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005 che comprende tutti gli emendamenti adottati dagli stati membri della Convenzione e dalla Conferenza dei Membri della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport.

**Divulgazione** o **Pubblicazione** [Publicly disclose or Publicly report]: vedi *Sanzioni* per le violazioni del Regolamento Antidoping.

**Durata della manifestazione** [Event period]: il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di una manifestazione, così come stabilito dall'ente organizzatore che la gestisce.

**Esecuzione dei controlli** [Testing]: fasi della procedura di controllo antidoping che comprendono la pianificazione della distribuzione dei controlli, il prelievo dei *campioni biologici*, la gestione dei *campioni biologici* ed il trasporto degli stessi al laboratorio.

**Esito atipico** [Atypical finding]: referto di un laboratorio della *WADA* o di un altro centro accreditato dalla *WADA* che richiede ulteriori indagini come previsto dallo Standard Internazionale per i Laboratori o dai relativi Documenti Tecnici prima della determinazione di un esito avverso delle analisi.

**Esito avverso delle analisi** [Adverse analytical finding]: referto di un laboratorio della *WADA* o di un altro centro accreditato dalla *WADA* che, in conformità con lo *Standard Internazionale* per i Controlli e le Analisi di Laboratorio e i relativi Documenti Tecnici, rilevi in un campione biologico la presenza di una *Sostanza Vietata* o dei suoi *Metaboliti* o *Marker* (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o prove dell'uso di un *Metodo Proibito*.

**Esito atipico sul passaporto sportivo** [Atypical passport finding]: referto definito come esito atipico sul passaporto sportivo ai sensi degli Standard Internazionali.

**Esito avverso sul passaporto sportivo** [Adverse passport finding]: referto definito come esito avverso sul passaporto sportivo ai sensi degli Standard Internazionali.

**Federazione Nazionale** [National Federation]: ente nazionale o regionale membro di una Federazione Internazionale, o da essa riconosciuto, che disciplina l'attività sportiva della Federazione Internazionale in uno stato o regione.

**Firmatari** [Signatories]: gli enti che hanno sottoscritto ed accettato di rispettare il *Codice*, come stabilito dall'Art. 23 dello stesso.

**Fuori gara** [Out of competition]: ogni momento diverso dall'essere in gara.

**Gara** [Competition]: una singola corsa, partita, competizione atletica o singolo incontro sportivo. Ad esempio una partita di pallacanestro o la finale olimpica dei 100 metri piani. Per le gare a tappe ed altre competizioni sportive in cui i premi vengono vinti su base giornaliera o secondo altro criterio intermedio, la distinzione tra gara e manifestazione sarà quella indicata nella normativa della rispettiva Federazione Internazionale.

**Gruppo registrato per i test** [Registered testing pool]: gruppo di *Atleti* con priorità stabilito singolarmente a livello internazionale da ciascuna Federazione Internazionale ed a livello nazionale dalle Organizzazioni Antidoping Nazionali *Soggetti* a controlli mirati sia in gara che fuori gara ai sensi del piano per la distribuzione dei controlli della Federazione Internazionale o dell'Organizzazione Nazionale Antidoping pertinente. Pertanto tali *Atleti* dovranno fornire informazioni circa la loro reperibilità ai sensi dell'Art. 5.6 del *Codice* e dello Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio.

**In gara** [In competition]: salvo diverse disposizioni previste dalla normativa della Federazione Internazionale o dall'ente organizzatore della manifestazione interessata, con

l'espressione "in gara" si intende l'intervallo di tempo che inizia dodici ore prima di una competizione nella quale un *Atleta* è iscritto a partecipare fino al termine di tale competizione e del processo di prelievo di *campioni biologici* ad essa correlato.

**Invalidazione** [Disqualification]: vedi *Sanzioni* per le violazioni del Regolamento Antidoping.

**Lista delle Sostanze Vietate e dei Metodi Proibiti** [Prohibited List]: la lista della WADA che identifica le *Sostanze Vietate* e i *Metodi Proibiti*.

**Manifestazione** [Event]: serie di singole gare condotte complessivamente sotto l'autorità di un organismo competente (es., le Olimpiadi, i Campionati mondiali FINA o i Giochi Panamericani).

**Manifestazione Internazionale** [International Event]: una manifestazione sportiva o gara in cui il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, l'Ente Organizzatore di un evento o altra organizzazione sportiva internazionale funge da ente organizzatore della manifestazione o nomina i funzionari tecnici per l'evento.

**Manifestazione Nazionale** [National Event]: una manifestazione o gara sportiva che coinvolge *Atleti* di livello internazionale o nazionale e che non sia una manifestazione internazionale.

**Manomissione** [Tampering]: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente; ostacolare, fuorviare o tenere una condotta fraudolenta al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

**Marker** [Marker]: composto, gruppo di composti o parametro/i biologico/i che indica l'uso di una *Sostanza Vietata* o Metodo Proibito.

**Metabolita** [Metabolite]: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

**Metodo proibito** [Prohibited method]: qualsiasi metodo descritto come tale nella *Lista delle Sostanze Vietate* e dei *Metodi Proibiti*.

**Minore** [Minor]: qualsiasi persona fisica che non abbia raggiunto l'età di diciotto anni.

**Organizzazione Antidoping** [Antidoping organization]: un Firmatario responsabile dell'adozione di un regolamento per avviare, implementare ed applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping. Essa include, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre organizzazioni di manifestazioni sportive che conducano test in occasione di tali eventi, la WADA, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Antidoping Nazionali.

**Organizzazione Nazionale Antidoping** [National antidoping organization]: l'ente designato da ciascun paese quale Organismo investito della suprema autorità e responsabilità per l'adozione e l'implementazione delle norme antidoping, per la raccolta dei *campioni biologici*, la gestione dei risultati delle analisi e lo svolgimento delle udienze in ambito nazionale. Qualora tale designazione non venga effettuata dalla/e autorità pubblica/che competente/i, l'ente sarà rappresentato dal Comitato Olimpico Nazionale o da un organismo da questi designato. Ai fini delle vigenti norme antidoping, il CPA, sarà l'Ente designato.

**Organizzazione Regionale Antidoping** [Regional Anti-Doping Organization]: Ente regionale designato da uno stato membro per coordinare e gestire i programmi antidoping nazionali in aree specifiche. Tale azione potrà comprendere l'adozione e l'implementazione di norme antidoping, la pianificazione e la raccolta di *campioni biologici*, la gestione dei risultati, la revisione di UT, la gestione di udienze e programmi educativi a livello regionale.

**Organizzazioni di manifestazioni importanti** [Major Events Organizations]: associazioni continentali dei Comitati Olimpici Nazionali e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come enti organizzatori di manifestazioni continentali, regionali o internazionali.

**Partecipante** [Participant]: qualsiasi *Atleta* o personale di supporto dell'*Atleta*.

**Passaporto biologico dell'Atleta** [Athlete biological passport]: programma e metodi per la raccolta di dati così come definiti dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Analisi di Laboratorio e dallo Standard Internazionali per i Laboratori.

**Personale di supporto degli Atleti** [Athlete Support Personnel]: qualsiasi *Soggetto* con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, funzionario, medico, paramedico, genitore o altro che lavori con un *Atleta*, si occupi di lui/lei, lo/la assista partecipando alla competizione sportiva o intervenendo nella preparazione agonistica.

**Possesso** [Possession]: il possesso fisico effettivo o presunto (accertato solo se il *Soggetto* ha il controllo esclusivo o intende esercitare il controllo sulla *Sostanza Vietata*/Metodo Proibito o sui locali in cui la *Sostanza Vietata*/Metodo Proibito è stata/o rinvenuto/a) a condizione però che qualora il *Soggetto* non abbia il controllo esclusivo sulla *Sostanza Vietata*/sul Metodo Proibito o sui locali in cui la *Sostanza Vietata*/Metodo Proibito è stata/o rinvenuto/a, il possesso presunto sussisterà solo se il *Soggetto* era a conoscenza della presenza di tale *Sostanza Vietata*/Metodo Proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo su di essa. Non vi sarà, tuttavia, alcuna violazione del Regolamento Antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che il *Soggetto* riceva la notifica di aver commesso una violazione del Regolamento Antidoping, lo stesso abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato allo stesso dichiarandolo esplicitamente ad un'Organizzazione Antidoping. In deroga a disposizioni contrarie alla presente definizione, l'acquisto (anche attraverso mezzi elettronici o di altra natura) di una *Sostanza Vietata*/di un Metodo Proibito costituirà possesso da parte del *Soggetto* che effettui l'acquisto.

**Prodotto contaminato** [Contaminated product]: prodotto che contiene una *Sostanza Vietata* non riportata sull'etichetta dello stesso né nelle informazioni relative al prodotto disponibili effettuando una ragionevole ricerca su Internet.

**Programma di osservatori indipendenti** [Independent observer program]: gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva e fornisce linee guida circa le procedure per i controlli antidoping in occasione di alcune manifestazioni sportive e riferisce in merito.

**Responsabilità oggettiva** [Strict liability]: norma in base alla quale ai sensi degli Art. 2.1 e 2.2 non è necessario che l'intento, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte

dell'*Atleta* siano dimostrati dall'Organizzazione Antidoping al fine di provare una violazione del Regolamento Antidoping.

**Sanzioni pecuniarie** [Financial consequences]: vedi Sanzioni per le violazioni del Regolamento Antidoping sotto.

**Sanzioni per violazioni del Regolamento Antidoping (Sanzioni)** [Consequences of antidoping rules violation (Consequences)]: violazione del Regolamento Antidoping commessa da un *Atleta* o altro *Soggetto* sanzionabile nel modo seguente:

- (a) **Invalidazione**: significa che i risultati ottenuti dall'*Atleta* in una determinata gara o manifestazione sportiva saranno invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti;
- (b) **Squalifica**: significa che l'*Atleta*, o altro *Soggetto*, non potrà partecipare, per un dato periodo di tempo, ad alcuna competizione o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento secondo quanto stabilito dall'Art. 10.12.1 in seguito ad una violazione del Regolamento Antidoping;
- (c) **Sospensione provvisoria**: significa che l'*Atleta*, o altro *Soggetto*, non potrà partecipare temporaneamente ad alcuna gara o attività in attesa della sentenza finale che verrà emessa alla fine del dibattimento condotto ai sensi dell'Art. 8;
- (d) **Sanzioni pecuniarie**: significa sanzione in denaro comminata per una violazione del Regolamento Antidoping o per il recupero delle spese relative ad una violazione del regolamento Antidoping;
- (e) **Divulgazione o Pubblicazione**: significa la diffusione o distribuzione di informazioni in forma pubblica o a *Soggetti* terzi rispetto alle persone aventi diritto di ricevere le notifiche anticipate di cui all'Art. 14. Le squadre, negli sport di squadra, potranno, inoltre, essere soggette alle sanzioni previste dall'Art. 11 del *Codice*.

**Sede della manifestazione** [Event venues]: la sede designata dall'ente organizzatore per una manifestazione.

**Soggetto** [Person]: persona fisica, organizzazione o altro ente.

**Somministrazione** [Administration]: Dare, fornire, supervisionare, facilitare o altrimenti partecipare all'uso o al tentato uso da parte di un altro *Soggetto* di Sostanze Vietate o *Metodi Proibiti*. Tuttavia, tale definizione non includerà le azioni bona fide del personale medico riferite all'uso di Sostanze Vietate o *Metodi Proibiti* per fini terapeutici reali e legali o in base ad altre giustificazioni accettabili né comprenderà le azioni riferite all'uso di Sostanze non Vietate fuori gara a meno che le circostanze generali non dimostrino che tali Sostanze non sono utilizzate per fini terapeutici reali e legali ma per incrementare le prestazioni sportive.

**Sospensione provvisoria** [Provisional suspension]: vedi Sanzioni per le violazioni del Regolamento Antidoping sopra.

**Sostanza Vietata** [Prohibited substance]: qualsiasi sostanza descritta come tale nella *Lista delle Sostanze Vietate* e dei *Metodi Proibiti*.

**Sostanza specificata** [Specified Substance]: vedasi Art. 4.2.2.

**Sport di squadra** [Team sport]: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

**Sport individuale** [Individual sport]: qualunque sport che non sia uno sport di squadra

**Squalifica** [Ineligibility]: Vedi Sanzioni per le violazioni del Regolamento Antidoping sopra.

**Standard Internazionale** [International standard]: standard adottato dalla WADA di supporto al **Codice**. Il rispetto di uno Standard Internazionale (così come opposto ad altro standard, pratica o procedura alternativa) dovrà essere sufficiente a dedurre la corretta esecuzione delle procedure previste dallo Standard stesso. Gli Standard Internazionali comprenderanno tutti i Documenti Tecnici emessi in conformità con gli stessi.

**TAS** [CAS – Court of Arbitration for Sport]: il Tribunale Arbitrale dello Sport.

**Tentativo** [Attempt]: assumere deliberatamente una condotta che costituisce un passo sostanziale verso un comportamento che mira a commettere una violazione del Regolamento Antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del Regolamento Antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se il *Soggetto* rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da terzi non coinvolti nel tentativo stesso.

**Traffico illegale** [Trafficking]: l'azione di vendere, dare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire (oppure possedere per una qualsiasi di tali finalità) una *Sostanza Vietata* o un Metodo Proibito (fisicamente oppure tramite mezzi elettronici o di altra natura) a terzi da parte di un *Atleta*, del suo personale di supporto o di altro *Soggetto* sottoposto alla giurisdizione di un'Organizzazione Antidoping. Tuttavia, tale definizione non includerà le azioni bona fide del personale medico riferite all'uso di Sostanze Vietate per fini terapeutici reali e legali o in base ad altre giustificazioni accettabili né comprenderà le azioni riferite all'uso di Sostanze non Vietate fuori gara a meno che le circostanze generali non dimostrino che tali Sostanze non sono utilizzate per fini terapeutici reali e legali ma per incrementare le prestazioni sportive.

**TUE** [TUE]: *Esenzione per uso terapeutico* ai sensi dell'Art. 4.4.

**Udienza provvisoria** [Provisional hearing]: per le finalità dell'Art. 7.9, udienza breve prima di un'udienza ai sensi dell'Art. 8 durante la quale all'*Atleta* viene notificata la violazione e data l'opportunità di essere ascoltato in forma orale o scritta.

**UT** [UT]: *Uso Terapeutico* ai sensi dell'Art. 4.4.

**Uso** [Use]: utilizzo, applicazione, ingestione, iniezione o consumo di una qualsiasi *Sostanza Vietata* o *Metodo Proibito* attraverso qualsiasi mezzo.

**WADA**: Agenzia Mondiale Antidoping.

## APPENDICE 2 – ESEMPI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10

### Esempio 1

**Fatti:** un esito avverso delle analisi fa riscontrare la presenza di uno steroide anabolizzante in un *Test* in gara (Art. 2.1). L'*Atleta* ammette immediatamente la presunta violazione del Regolamento Antidoping. L'*Atleta* dimostra l'assenza di colpa significativa o negligenza e collabora in maniera fattiva.

### Applicazione delle sanzioni:

1 Il punto di partenza sarebbe l'Art. 10.2. Il comportamento dell'*Atleta* giudicato esente da colpa significativa rappresenta già una prova consistente (Art. 10.2.1.1 e 10.2.3) del fatto che la violazione non è stata intenzionale. Il periodo di *Squalifica* sarebbe di due anni anziché di quattro (Art. 10.2.2).

2 Successivamente, l'organo giudicante dovrebbe considerare se sono applicabili le riduzioni della sanzione legate all'assenza di colpa (Art. 10.4 e 10.5). Sulla base dell'assenza di colpa significativa o negligenza (Art. 10.5.2), dato che lo steroide anabolizzante assunto non è una *Sostanza Specificata*, le sanzioni applicabili andrebbero da due anni ad un anno (minimo metà della sanzione di due anni). L'organo giudicante dovrebbe stabilire il periodo di *Squalifica* applicabile entro questi limiti valutando il grado di colpa dell'*Atleta*. (Consideriamo ai fini del presente caso esplicativo che l'organo giudicante commini una *Squalifica* di 16 mesi).

3 Nella fase successiva l'organo giudicante dovrebbe valutare un'eventuale sospensione o riduzione della sanzione ai sensi dell'Art. 10.6 (Riduzioni non correlate alla colpa). In tal caso si applicherebbe solo l'Art. 10.6.1 (Collaborazione fattiva). (Non si applicherebbe l'Art. 10.6.3, Ammissione tempestiva, in quanto il periodo di *Squalifica* è già inferiore al minimo di due anni fissato dall'Art. 10.6.3). Sulla base della collaborazione fattiva, il periodo di *Squalifica* potrebbe essere sospeso per i  $\frac{3}{4}$  dei 16 mesi comminati.\* Il periodo minimo di *Squalifica* sarebbe pertanto di 4 mesi. (Consideriamo ai fini del presente caso esplicativo che l'organo giudicante applichi una sospensione di 10 mesi, pertanto il periodo di *Squalifica* sarebbe di 6 mesi).

4 Ai sensi dell'Art. 10.11, il periodo di *Squalifica*, in via di principio, avrebbe inizio a partire dalla data della sentenza finale. Tuttavia, poiché l'*Atleta* ha ammesso tempestivamente la violazione, esso potrà essere fatto cominciare dalla data di raccolta del *Campione Biologico*. Ad ogni modo, l'*Atleta* dovrebbe comunque scontare almeno metà del periodo di *Squalifica* (ovvero 3 mesi) a partire dalla data della sentenza finale (Art. 10.11.2).

5 Poiché l'esito avverso delle analisi è stato riscontrato in gara, l'organo giudicante annullerà automaticamente i risultati ottenuti dall'*Atleta* in quella specifica competizione (Art. 9).

6 Ai sensi dell'Art. 10.8, tutti i risultati ottenuti dall'*Atleta* successivamente alla data di raccolta del *Campione Biologico* fino all'inizio del periodo di *Squalifica* saranno annullati a meno che il principio di equità non richieda altrimenti.

7 Le informazioni di cui all'Art. 14.3.2 dovranno essere rese pubbliche, salvo i casi in cui l'*Atleta* sia un *minore*, poiché trattasi di un adempimento obbligatorio per qualunque sanzione (Art. 10.13).

8 L'*Atleta* non potrà partecipare in nessuna veste ad alcuna gara o attività sportiva posta sotto l'autorità di un Firmatario o dei suoi affiliati durante il periodo di *Squalifica* (Art. 10.12.1). Tuttavia, potrà tornare ad allenarsi con la propria squadra o ad utilizzare le strutture del club o di altra organizzazione membro di un Firmatario o dei suoi affiliati durante il periodo più breve tra i seguenti: (a) gli ultimi due mesi del periodo di *Squalifica*, oppure (b) l'ultimo trimestre del periodo di *Squalifica* comminato (Art. 10.12.2). Pertanto, l'*Atleta* potrà tornare ad allenarsi un mese e mezzo prima del termine del periodo di *Squalifica*.

## **Esempio 2**

**Fatti:** un esito avverso delle analisi fa riscontrare la presenza di uno stimolante che rientra tra le Sostanze Specificate in un *Test* in gara (Art. 2.1). L'Organizzazione Antidoping è in grado di stabilire che l'*Atleta* ha commesso la violazione volontariamente. L'*Atleta* non è in grado di provare che la *Sostanza Vietata* è stata utilizzata fuori gara in un con*Testo* non collegato alla prestazione sportiva. L'*Atleta* non ammette tempestivamente la violazione contestata ma collabora in maniera fattiva.

## **Applicazione delle sanzioni:**

1 Il punto di partenza sarebbe l'Art. 10.2. Poiché l'Organizzazione Antidoping è in grado di provare che la violazione è stata commessa intenzionalmente e l'*Atleta* non può dimostrare che la *Sostanza Vietata* è stata utilizzata fuori gara in un con*Testo* non collegato alla prestazione sportiva (Art. 10.2.3), il periodo di *Squalifica* sarebbe di quattro anni (Art. 10.2.1.2).

2 Poiché la violazione è stata intenzionale, non vi è margine per alcuna riduzione della sanzione sulla base della colpa (non si applicano gli Art. 10.4 e 10.5). Sulla base della collaborazione fattiva, la sanzione potrebbe essere sospesa per i  $\frac{3}{4}$  dei quattro anni comminati.\* Il Periodo minimo di *Squalifica* sarebbe quindi di un anno.

3 Ai sensi dell'Art. 10.11, il periodo di *Squalifica*, in linea di principio, avrebbe inizio a partire dalla data della sentenza finale.

4 Poiché l'esito avverso delle analisi è stato riscontrato in gara, l'organo giudicante annullerà automaticamente i risultati ottenuti dall'*Atleta* in quella specifica competizione.

5 Ai sensi dell'Art. 10.8, tutti i risultati ottenuti dall'*Atleta* successivamente alla data di raccolta del *Campione Biologico* fino all'inizio del periodo di *Squalifica* saranno annullati a meno che il principio di equità non richieda altrimenti.

6 Le informazioni di cui all'Art. 14.3.2 dovranno essere rese pubbliche, salvo i casi in cui l'*Atleta* sia un minore, poiché trattasi di un adempimento obbligatorio per qualunque sanzione (Art. 10.13).

7 L'*Atleta* non potrà partecipare in nessuna veste ad alcuna gara o attività sportiva posta sotto l'autorità di un Firmatario o dei suoi affiliati durante il periodo di *Squalifica* (Art. 10.12.1). Tuttavia, potrà tornare ad allenarsi con la propria squadra o ad utilizzare le strutture del club o di altra organizzazione membro di un Firmatario o dei suoi affiliati durante il periodo più breve tra i seguenti: (a) gli ultimi due mesi del periodo di *Squalifica*, oppure (b) l'ultimo trimestre del periodo di *Squalifica* comminato (Art. 10.12.2). Pertanto, l'*Atleta* potrà tornare ad allenarsi due mesi prima del termine del periodo di *Squalifica*.

### **Esempio 3**

**Fatti:** un esito avverso delle analisi fa riscontrare la presenza di uno steroide anabolizzante in un *Test* fuori gara (Art. 2.1). L'*Atleta* dimostra l'assenza di colpa significativa o negligenza e che l'esito avverso è stato provocato da un *Prodotto contaminato*.

#### **Applicazione delle sanzioni:**

1 Il punto di partenza sarebbe l'Art. 10.2. Poiché l'*Atleta* può dimostrare collaborando che la violazione non è stata commessa intenzionalmente, ovvero, non vi è alcuna colpa significativa nell'utilizzo di un *Prodotto contaminato* (Art. 10.2.1.1 e 10.2.3), il periodo di *Squalifica* sarebbe di due anni (Art. 10.2.2).

2 Successivamente, l'organo giudicante dovrebbe considerare se sono applicabili riduzioni della sanzione legate all'assenza di colpa (Art. 10.4 e 10.5). Poiché l'*Atleta* è in grado di dimostrare che la violazione è stata causata da un *Prodotto contaminato* e che non vi è stata da parte sua alcuna colpa significativa né negligenza ai sensi dell'Art. 10.5.1.2, la sanzione applicabile andrebbe da un periodo di due anni di *Squalifica* ad un richiamo. L'organo giudicante dovrà stabilire il periodo di *Squalifica* applicabile entro questi limiti valutando il grado di colpa dell'*Atleta*. (Consideriamo ai fini del presente caso esplicativo che l'organo giudicante commini una *Squalifica* di 4 mesi).

3 Ai sensi dell'Art. 10.8, tutti i risultati ottenuti dall'*Atleta* successivamente alla data di raccolta del *Campione Biologico* fino all'inizio del periodo di *Squalifica* saranno annullati a meno che il principio di equità non richieda altrimenti.

4 Le informazioni di cui all'Art. 14.3.2 dovranno essere rese pubbliche, salvo i casi in cui l'*Atleta* sia un minore, poiché trattasi di un adempimento obbligatorio per qualunque sanzione (Art. 10.13).

5 L'*Atleta* non potrà partecipare in nessuna veste ad alcuna gara o attività sportiva posta sotto l'autorità di un Firmatario o dei suoi affiliati durante il periodo di *Squalifica* (Art. 10.12.1). Tuttavia, potrà tornare ad allenarsi con la propria squadra o ad utilizzare le strutture del club o di altra organizzazione membro di un Firmatario o dei suoi affiliati durante il periodo più breve tra i seguenti: (a) gli ultimi due mesi del periodo di *Squalifica*, oppure (b) l'ultimo trimestre del periodo di *Squalifica* comminato (Art. 10.12.2). Pertanto, l'*Atleta* potrà tornare ad allenarsi un mese prima del termine del periodo di *Squalifica*.

### **Esempio 4**

**Fatti:** un *Atleta*, che non ha mai avuto esiti avversi delle analisi o che non è mai stato accusato di violazione del Regolamento Antidoping, ammette di sua spontanea volontà di avere intenzionalmente usato uno steroide anabolizzante per incrementare le proprie prestazioni sportive. Inoltre, lo stesso *Atleta*, offre una rilevante collaborazione fattiva.

#### **Applicazione delle sanzioni:**

1 Poiché la violazione è stata intenzionale, si applicherebbe l'Art. 10.2 e il periodo base di *Squalifica* sarebbe di quattro anni.

2 Non vi è margine per alcuna riduzione della sanzione sulla base della colpa (non si applicano gli Art. 10.4 e 10.5).

3 Solo sulla base dell'ammissione spontanea da parte dell'*Atleta* (Art. 10.6.2), la durata della *Squalifica* potrebbe essere ridotta fino alla metà dei quattro anni. Solo sulla

base della collaborazione fattiva da parte dell'*Atleta* (Art. 10.6.1), la durata di *Squalifica* potrebbe essere sospeso fino a  $\frac{3}{4}$  dei quattro anni.\* Ai sensi dell'Art. 10.6.4, considerando sia l'ammissione spontanea sia la collaborazione fattiva, la sanzione potrebbe essere sospesa fino ad un massimo di  $\frac{3}{4}$  dei quattro anni. La durata minima della *Squalifica* sarebbe dunque di un anno.

4 Il periodo di *Squalifica*, in linea di principio, avrebbe inizio a partire dalla data della sentenza finale (Art. 10.11). Qualora si aggiunga l'ammissione spontanea alla riduzione del periodo di *Squalifica*, quest'ultimo non potrà essere fatto cominciare in data precedente ai sensi dell'Art. 10.11.2. Questa disposizione ha come obiettivo quello di evitare che un *Atleta* possa beneficiare due volte della stessa serie di circostanze. Invece, qualora il periodo di *Squalifica* sia sospeso solo sulla base della collaborazione fattiva, si potrà applicare anche l'Art. 10.11.2 e il periodo di *Squalifica* potrà iniziare dal momento dell'ultima assunzione dello steroide anabolizzante da parte dell'*Atleta*.

5. Ai sensi dell'Art. 10.8, tutti i risultati ottenuti dall'*Atleta* successivamente alla data di raccolta del *Campione Biologico* fino all'inizio del periodo di *Squalifica* saranno annullati a meno che il principio di equità non richieda altrimenti.

6. Le informazioni di cui all'Art. 14.3.2 dovranno essere rese pubbliche, salvo i casi in cui l'*Atleta* sia un minore, poiché trattasi di un adempimento obbligatorio per qualunque sanzione (Art. 10.13).

7. L'*Atleta* non potrà partecipare in nessuna veste ad alcuna gara o attività sportiva posta sotto l'autorità di un Firmatario o dei suoi affiliati durante il periodo di *Squalifica* (Art. 10.12.1). Tuttavia, potrà tornare ad allenarsi con la propria squadra o ad utilizzare le strutture del club o di altra organizzazione membro di un Firmatario o dei suoi affiliati durante il periodo più breve tra i seguenti: (a) gli ultimi due mesi del periodo di *Squalifica*, oppure (b) l'ultimo trimestre del periodo di *Squalifica* comminato (Art. 10.12.2). Pertanto, l'*Atleta* potrà tornare ad allenarsi due mesi prima del termine del periodo di *Squalifica*.

### **Esempio 5**

Fatti: il personale di supporto di un *Atleta* tenta di eludere un periodo di *Squalifica* comminato all'*Atleta* iscrivendolo ad una competizione sotto falso nome. Il personale di supporto si autodenuncia per questa violazione (Art. 2.9) prima che gli venga notificata dall'Organizzazione Antidoping.

### **Applicazione delle sanzioni:**

1 Ai sensi dell'Art. 10.3.4, il periodo di *Squalifica* andrebbe dai due ai quattro anni a seconda della gravità della violazione. (Consideriamo ai fini del presente caso esplicativo che l'organo giudicante commini una *Squalifica* di 3 anni).

2 Non vi è margine per alcuna riduzione della sanzione sulla base della colpa in quanto l'intenzionalità è uno degli elementi della violazione dell'Art. 2.9 (v. il commento all'Art. 10.5.2).

3 Ai sensi dell'Art. 10.6.2, a condizione che l'ammissione di colpevolezza sia l'unica prova affidabile, il periodo di *Squalifica* potrà essere ridotto fino a metà. (Ai fini del presente caso esplicativo, che l'organo giudicante commini una *Squalifica* di 18 mesi).

4 Le informazioni di cui all'Art. 14.3.2 dovranno essere rese pubbliche, salvo i casi in cui l'*Atleta* sia un minore, poiché trattasi di un adempimento obbligatorio per qualunque sanzione (Art. 10.13).

## **Esempio 6**

**Fatti:** un *Atleta* è stato sanzionato per una prima violazione del Regolamento Antidoping con un periodo di *Squalifica* di 14 mesi dei quali 4 sono stati sospesi per collaborazione fattiva. L'*Atleta* commette ora una seconda violazione per la presenza di uno stimolante, che non rientra tra le Sostanze Specificate, in un *Test* in gara (Art. 2.1). L'*Atleta* dimostra l'assenza di colpa significativa o negligenza e collabora fattivamente. Se si trattasse di una prima violazione, l'organo giudicante comminerebbe un periodo di *Squalifica* di 16 mesi sospendendone 6 per la collaborazione fattiva.

### **Applicazione delle sanzioni:**

1 L'Art. 10.7 è applicabile alla seconda violazione del Regolamento Antidoping perché si applicano gli Art. 10.7.4.1 e 10.7.5.

2 Ai sensi dell'Art. 10.7.1, il periodo di *Squalifica* sarebbe il maggiore tra:

(a) sei mesi; (b) metà del periodo di *Squalifica* comminato per la prima violazione senza considerare alcuna riduzione ai sensi dell'Art. 10.6 (in questo caso sarebbe pari alla metà di 14 mesi ovvero 7 mesi); oppure

(c) il doppio del periodo di *Squalifica* altrimenti applicabile ad una seconda violazione considerata come se si trattasse di una prima infrazione, senza tenere in conto alcuna riduzione ai sensi dell'Art. 10.6 (in questo caso sarebbe pari al doppio di 16 mesi, ovvero 32 mesi).

Pertanto, il periodo di *Squalifica* per una seconda violazione del *Codice* Antidoping sarebbe il maggiore tra (a), (b) o (c), ovvero 32 mesi.

3 Successivamente, l'organo giudicante valuterebbe l'eventuale sospensione o riduzione ai sensi dell'Art. 10.6 (Riduzione per assenza di colpa). Nei casi di seconda violazione si applica solo l'Art. 10.6.1 (Collaborazione fattiva). Sulla base della collaborazione fattiva, il periodo di *Squalifica* potrebbe essere sospeso per i  $\frac{3}{4}$  dei 32 mesi.\* Pertanto, il periodo di *Squalifica* minimo sarebbe di 8 mesi. (ai fini del presente caso esplicativo che l'organo giudicante sospenda 8 mesi del periodo di *Squalifica* riducendolo quindi a 2 anni).

4 Poiché l'esito avverso delle analisi è stato riscontrato in gara, l'organo giudicante annullerà automaticamente i risultati ottenuti dall'*Atleta* in quella specifica competizione.

5 Ai sensi dell'Art. 10.8, tutti i risultati ottenuti dall'*Atleta* successivamente alla data di raccolta del *Campione Biologico* fino all'inizio del periodo di *Squalifica* saranno annullati a meno che il principio di equità non richieda altrimenti.

6 Le informazioni di cui all'Art. 14.3.2 dovranno essere rese pubbliche, salvo i casi in cui l'*Atleta* sia un *minore*, poiché trattasi di un adempimento obbligatorio per qualunque sanzione (Art. 10.13).

7 L'*Atleta* non potrà partecipare in nessuna veste ad alcuna gara o attività sportiva posta sotto l'autorità di un *Firmatario* o dei suoi affiliati durante il periodo di *Squalifica* (Art. 10.12.1). Tuttavia, potrà tornare ad allenarsi con la propria squadra o ad utilizzare le strutture del club o di altra organizzazione membro di un *Firmatario* o dei suoi affiliati durante il periodo più breve tra i seguenti: (a) gli ultimi 2 mesi del periodo di *Squalifica*, oppure (b) l'ultimo trimestre del periodo di *Squalifica* comminato (Art. 10.12.2). Pertanto, l'*Atleta* potrà tornare ad allenarsi 2 mesi prima del termine del periodo di *Squalifica*.

\* Previa approvazione della WADA, in circostanze eccezionali, la sospensione massima del periodo di *squalifica* potrà essere superiore ai  $\frac{3}{4}$  mentre la comunicazione e la pubblicazione potranno essere posticipate.